



Banco Desio

RELAZIONE ANNUALE

**E PROGETTO DI
GOVERNO SOCIETARIO
DEL GRUPPO**

(Edizione marzo 2009)

INDICE

1 - PREMESSE GENERALI SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO E SUL RELATIVO PROGETTO	2
1.1. Cenni preliminari sull'assetto attuale	
1.2 Linee guida degli interventi previsti alla luce delle Disposizioni di Vigilanza	
2 - INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI E SUL GRUPPO	10
2.1 Assetti proprietari del Banco Desio	
2.2. Struttura del Gruppo e attivita' di direzione e coordinamento	
3 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	14
3.1 Composizione e requisiti	
3.2 Amministratori Indipendenti	
3.3 Funzionamento	
3.4 Attribuzioni	
3.5. Nomina	
4 - - SISTEMA DELLE DELEGHE	17
4.1. Lineamenti generali	
4.2. Comitato Esecutivo - Amministratore Delegato - Direttore Generale	
4.3 Comitati tecnico/operativi	
5 - CONFLITTI D'INTERESSE - OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	19
6 - MECCANISMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE - COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE .	22
7 - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO; DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI	23
8 - INFORMAZIONE SOCIETARIA	25
9 - COLLEGIO SINDACALE.....	26
10 - RAPPORTI CON GLI AZIONISTI - ASSEMBLEE.....	27
11 - AZIONI DI RISPARMIO - RAPPRESENTANTE COMUNE.....	27
12 - SOCIETA' DI REVISIONE.....	28
13 - CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	28

TABELLE ALLEGATE

- 1 - STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI
- 2 - STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE
- 3 - PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE DAGLI ESPONENTI
- 4 - SINTESI SULL'ADESIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE

PRINCIPALI DEFINIZIONI

TUB: Testo Unico Bancario - D.Lgs. n. 385/1993 e succ. modifiche e integrazioni.

TUF: Testo Unico Finanza - D.Lgs. n. 58/1998 e succ. Modifiche e integrazioni.

Esponenti aziendali: gli Amministratori, i Sindaci effettivi e supplenti, il Direttore Generale ed i Vice Direttori Generali.

Alta Direzione: di norma, il termine Alta Direzione (secondo le disposizioni Banca Italia) comprende l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale ed i Vice Direttori Generali)

Dirigenti con responsabilità strategiche: il Vice Direttore Generale Vicario (nonché Direttore Operativo) ed il Vice Direttore Generale (nonché Direttore Commerciale).

Dirigente Preposto: il Dirigente preposto ai documenti contabili come disciplinato dal TUB per effetto della “Legge sul Risparmio” (L. 262/2005).

Banche Controllate Italiane: il Banco Desio Lazio SpA, il Banco Desio Toscana SpA, il Banco Desio Veneto SpA (per brevità “B.D. Lazio”, ecc. ecc.)

Banche Italiane del Gruppo: la Capogruppo (Banco di Desio e della Brianza SpA o in breve “Banco Desio”) e le Banche Controllate Italiane come sopra definite.

Gruppo bancario: il Gruppo bancario come definito dal TUB, comprensivo del Banco Desio (Capogruppo) e delle società bancarie e finanziarie controllate, esclusa pertanto la compagnia di assicurazione.

Gruppo: il gruppo societario comprensivo del Banco Desio (Capogruppo) e di tutte le società controllate.

Autorità di Vigilanza: la Banca d’Italia e/o la Consob.

Società vigilate: le banche, le imprese di assicurazione, le Sim, le Sgr e le società finanziarie iscritte all’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB (italiane).

1 - PREMESSE GENERALI SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO E SUL RELATIVO PROGETTO

1.1 Cenni preliminari sull’assetto attuale

Come reso noto nella Relazione per l’anno 2007, il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (Banco Desio) aveva deliberato, nella seduta del 22 febbraio 2007, l’adozione **generalizzata delle raccomandazioni del nuovo Codice di Autodisciplina del 2006 (o, in breve, “il Codice”)**, fatta eccezione per alcuni criteri di portata circoscritta che si era ritenuto necessario od opportuno recepire in modo non integrale.

Peraltro, su gran parte dei principi e criteri del precedente Codice, il Banco Desio risultava già largamente allineato, sicché gli interventi di adeguamento completati nel corso dell’anno risultano perlopiù limitati alle sole disposizioni che hanno introdotto significative novità rispetto al precedente Codice. Tali interventi sono stati oggetto di sistematizzazione nel testo aggiornato del Regolamento Interno Organi Aziendali e di Gruppo (o, in breve, il “**Regolamento Interno**”).

Il rinnovo delle cariche sociali di Banco Desio, che è stato oggetto della sessione assembleare del 28 aprile 2008, ha visto applicate per la prima volta sia alcune disposizioni introdotte dalla “Legge sul Risparmio” (L. 262/2005), quali ad es. quelle sul “**voto di lista**”, sia alcune previsioni del Codice, quali ad es. quelle sulla composizione dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione. In particolare, anche il **Comitato Nomine e Remunerazione** risulta ora composto in maggioranza da Amministratori Indipendenti.

Contestualmente, al **Comitato per il Controllo Interno** sono stati attribuiti – fermi restando i tipici compiti consultivo/propositivi in materia di sistema di controlli interni già previsti in base al Codice di Autodisciplina – anche i compiti di vigilanza sui modelli organizzativi propri dell’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, sia per la Capogruppo, sia per le società controllate, soprassedendo così al rinnovo dell’organo dedicato a suo tempo istituito (“Comitato 231”). Tale intervento risponde ad un’esigenza di semplificazione della struttura e del funzionamento degli organi apicali, in coerenza con il modello organizzativo che prevede l’accentramento delle funzioni di controllo presso la Capogruppo.

Nell’ambito del recepimento delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale della Banca d’Italia¹ è stato istituito un **Comitato Rischi**, composto dall’Amministratore Delegato, dal Direttore Generale, dai Vice Direttori Generali e dai preposti alle Aree: i) Revisione Interna ii) Pianificazione Strategica e Risk Management. Per quanto concerne il sistema dei controlli interni – elemento che assume sempre maggiore centralità nel sistema di governo societario – si è inoltre provveduto ad istituire una funzione di conformità (“**Ufficio Compliance**”) in attuazione delle norme specifiche emanate dalla Consob e dalla stessa Banca d’Italia². Al riguardo vedasi per maggior dettaglio il successivo paragrafo 7.

Nel corso dell’esercizio 2008 non sono intervenute altre variazioni nell’assetto complessivo del governo societario, pertanto la struttura organica del Banco risulta, la seguente:

¹ Circolare Banca d’Italia n. 263/2006 (“Basilea 2”)

² Regolamento congiunto Consob/Banca d’Italia 29.10.2007 (MIFID) e Provvedimento Banca d’Italia 10.7.2007



Legenda: le freccie indicano i rapporti di nomina tra i principali organi (si rammenta che al C.d.A. compete la nomina anche del Dirigente Preposto e dei Responsabili delle Funzioni di Controllo Interno)

(*) il Comitato Controllo Interno svolge anche i compiti di vigilanza sui modelli organizzativi propri dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

La ripartizione delle funzioni tra Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Società di Revisione è disciplinata dalla normativa di legge e di vigilanza, alla quale lo statuto fa riferimento.

Negli aspetti generali, la ripartizione delle funzioni tra:

- i) Organi apicali (Consiglio di Amministrazione, Comitati consultivo/propositivi, Comitato esecutivo, nonché Comitati tecnico/operativi³;
- ii) Soggetti esecutivi (Amministratore Delegato e Direttore Generale);
- iii) Responsabili delle Funzioni di Controllo Interno
- iv) Dirigente Preposto

è disciplinata, nel rispetto dei vincoli di legge, di vigilanza e di statuto, dal Regolamento Interno), secondo criteri che verranno dettagliati nei successivi paragrafi. Per gli aspetti specifici non dettagliati dal Regolamento Interno, si fa riferimento a "Testi Unici di Funzione" approvati anch'essi dal Consiglio di Amministrazione.

Tra le altre fonti normative interne in tutto o in parte inerenti le materie oggetto della presente Relazione, vanno segnalate:

1. il Regolamento Assembleare (vds. succ. par. 10);
2. la Procedura Interna in materia di Informazione Societaria ("Procedura Informazione Societaria"), contenente, tra l'altro, le disposizioni per la gestione delle informazioni privilegiate e del registro delle persone che vi hanno accesso, nonché per le comunicazioni delle operazioni di *Internal Dealing*;
3. la **Procedura Interna per la gestione delle operazioni ai sensi dell'art. 136 TUB e con Parti Correlate** (vds. succ. par. 5).
4. la **"Policy" contenente le Regole Generali per la gestione dei Conflitti di Interesse in materia di servizi d'investimento**, a cui fanno riferimento le procedure con le quali vengono individuate le fattispecie di conflitto d'interesse, anche potenziale, in relazione alla prestazione di qualunque servizio ed attività d'investimento, servizio accessorio, ecc., in attuazione delle disposizioni di recepimento della Direttiva MIFID (vds. succ. par. 5).

All'inizio del 2008 è stata avviata l'implementazione di un **"Codice di condotta dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo"**, in cui sono già state inserite le normative interne sopraelencate ai nn. 3 e 4

³ i Comitati consultivo/propositivi (Comitato Nomine e Remunerazione, Comitato per il Controllo Interno) e il Comitato esecutivo sono composti esclusivamente da membri del C.d.A., mentre i Comitati tecnico/operativi (Comitato Rischi, Comitato Fidi, Comitato Finanza) sono composti dai Soggetti esecutivi (A.D. e D.G.) e dai Responsabili di determinate funzioni aziendali

Alla fine del 2008 è stata completata - anche alla luce delle nuove tipologie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - la revisione del **Modello Organizzativo di Gruppo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001** (incluso il **Codice Etico**, che viene ora pubblicato sul sito internet del Banco Desio all'indirizzo www.bancodesio.it)

* * *

Nell'esposizione si è mantenuto lo schema tradizionale di Relazione (conforme, per quanto possibile, alle linee guida raccomandate a suo tempo da Borsa Italiana S.p.A. e da Assonime).

Quanto al "format" sperimentale di Relazione diffuso da Borsa Italiana, si è comunque tenuto conto delle principali indicazioni dalla stessa formulate, integrando il "format" tradizionale con la maggior parte delle informazioni suggerite. In particolare, al fine di un compiuto raffronto tra quanto proposto dal "format" sperimentale di Borsa Italiana e le azioni intraprese dal Banco Desio, è stata maggiormente dettagliata l'acclusa Tabella 4, contenente lo schema riepilogativo dello stato di recepimento delle raccomandazioni del Codice. Il tutto nel rispetto dei vincoli di legge e di regolamento ed in particolare dell'art. 89-bis del Regolamento Consob Emittenti (concernente le modalità di pubblicazione delle informazioni sull'adesione ai codici di comportamento e sulle relative motivazioni).

La presente Relazione:

- è approvata dal C.d.A., previa valutazione degli Amministratori Indipendenti ai sensi dell'art. 3.C.6 del Codice di Autodisciplina come recepito nel Regolamento Interno⁴. Tale valutazione è allegata alla Relazione stessa (Allegato A);
- è pubblicata come documento separato rispetto alla Relazione sulla Gestione, nella quale sono peraltro contenuti i dovuti rimandi. Parimenti, contiene rinvii alla Relazione sulla Gestione, per le informazioni in essa contenute che altrimenti risulterebbero duplicate (vedasi in particolare successivo paragrafo 2 per quanto concerne gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF).
- è pubblicata, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Consob ai sensi dell'art. 124-ter del TUF, mediante:
 - deposito presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet del Banco Desio (all'indirizzo www.bancodesio.it -governo societario) non oltre il 15° giorno antecedente l'Assemblea di bilancio, in occasione della quale sarà consegnata a tutti gli intervenuti;
 - deposito presso Borsa Italiana e Consob, mediante trasmissione col circuito telematico "NIS"
- è altresì trasmessa alla Banca d'Italia nell'ambito del Progetto di Governo Societario di cui al successivo paragrafo.

1.2 Linee guida degli interventi previsti alla luce delle Disposizioni di Vigilanza ("PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO")

Come noto, nel corso del 2008 la Banca d'Italia ha emanato nuove disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche⁵, che disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo, rimettendo all'autonomia degli intermediari la concreta individuazione - nell'ambito delle linee applicative tracciate dall'Autorità di Vigilanza - delle soluzioni più idonee a realizzare, secondo criteri di proporzionalità, i principi generali in materia (tra cui viene in particolare richiamato, nelle premesse, lo stesso Codice di Autodisciplina). L'adeguamento alle nuove disposizioni può avvenire in modo graduale, purché le soluzioni adottate dalle banche e dai gruppi bancari ne assicurino il rispetto pieno e sostanziale entro la data del 30 giugno 2009.

⁴ gli Amministratori Indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori (di norma in occasione dell'approvazione della Relazione Annuale sul Governo Societario e al fine di esprimere una propria valutazione sugli aspetti di loro competenza).

⁵ Provvedimento Banca d'Italia del 4.3.2008 (di seguito "il Provvedimento") disponibile anche sul sito internet www.bancaditalia.it

Le banche devono esercitare la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile (tradizionale, dualistico e monistico) sulla base di un'approfondita autovalutazione, che tenga conto, in particolare, dei seguenti elementi: **la struttura proprietaria e il relativo grado di apertura al mercato del capitale di rischio; le dimensioni e la complessità operativa; gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo; la struttura organizzativa del gruppo**. Le motivazioni alla base della scelta del modello di amministrazione e controllo – di competenza dell'assemblea dei soci – devono essere rappresentate nell'ambito di un più generale Progetto di Governo Societario, illustrativo degli assetti statuari e di organizzazione interna; il progetto è approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica (C.d.A. nel modello tradizionale), con il parere favorevole dell'organo di controllo (Collegio Sindacale nel modello tradizionale). Nel caso del gruppo bancario, il Progetto di Governo Societario redatto dalla capogruppo deve illustrare le scelte compiute per assicurare anche a livello consolidato sistemi di gestione e controllo efficaci ed efficienti.⁶

Il Progetto di Governo Societario deve essere redatto da tutte le banche entro la data del 30 giugno 2009, aggiornato ogni qualvolta vi siano modifiche organizzative di rilievo ed essere sottoposto, ove richiesto (in particolare, ai sensi dell'art. 56 del TUB, laddove si prevedano modifiche statuarie⁷) alla Banca d'Italia. Le banche valutano l'opportunità di rendere pubblico in tutto o in parte il contenuto del Progetto stesso.

Ciò premesso, il C.d.A., in data 10 marzo 2009, ha approvato - con il parere favorevole del Collegio Sindacale per gli aspetti di competenza - il Progetto di Governo Societario del Gruppo Banco Desio (per brevità "il Progetto") da sottoporre preventivamente alla Banca d'Italia e, in data 25 giugno 2009, all'Assemblea degli Azionisti che verrà appositamente convocata per deliberare sugli aspetti generali di propria competenza e in particolare su alcune proposte di modifica statutaria. Il Progetto è il risultato di un'attività di autodiagnosi che, con il supporto di consulenti indipendenti, ha riguardato, in particolare, il sistema dei controlli interni e dalla quale è scaturito **un giudizio complessivo di sostanziale conformità dell'attuale sistema di governo e controllo ai principi generali e alle linee applicative contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia**. Le linee guida di tale Progetto vengono di seguito compendiate:

- **mantenimento del modello tradizionale di amministrazione e controllo**, in quanto - considerati i risultati che, specie in termini di stabilità, tale modello ha dimostrato almeno nell'ultimo decennio di storia del Gruppo - il C.d.A. non ravvisa alcuna ragione per metterne in discussione la coerenza con: la struttura proprietaria e il relativo grado di apertura al mercato del capitale di rischio; le dimensioni e la complessità operativa; gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo; la struttura organizzativa del Gruppo. Tale orientamento di fondo tiene tra l'altro conto - oltre ai costi connessi ad un'eventuale cambiamento di simile portata - dell'assenza, fino ad oggi, di segnale contrari provenienti dalla platea degli "stakeholders" in senso lato (azionisti, analisti, stampa, comunità finanziaria); si è altresì tenuto presente che nessuna constatazione è stata formulata al riguardo dalla Banca d'Italia nel corso dell'ispezione generale svoltasi nel corso del 2008.

Il modello tradizionale attualmente in vigore, pertanto, è ritenuto più confacente alle peculiari caratteristiche del Banco Desio, considerato che un ipotetico passaggio ad un modello più complesso come quello dualistico (che risulta finora adottato da realtà di maggiori dimensioni) oppure ad un modello più semplice come quello monistico (che appare a tutt'oggi privo di una significativa sperimentazione nel settore bancario) rischierebbe di rendere più incerto - nel nostro caso - il perseguimento dell'obiettivo di un appropriato bilanciamento dei poteri e di un'adeguata distinzione delle funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo volta ad evitare confusioni e sovrapposizioni di ruoli secondo i dettami del Provvedimento della Banca d'Italia.

In generale, analoghe considerazioni si ritengono sostanzialmente valide per ciascuna entità del Gruppo e in particolare per le **Banche Controllate Italiane**: queste ultime permangono caratterizzate da una significativa integrazione con la Capogruppo per quanto concerne: i) l'assetto proprietario (capitale sociale a tutt'oggi interamente posseduto dal Banco Desio); ii) l'assetto degli organi di governo e controllo (C.d.A. e Collegio Sindacale connotati da una forte presenza di Esponenti della Capogruppo); l'assetto organizzativo, amministrativo/contabile, nonché di controllo gestionale e tecnico/operativo caratterizzato da un notevole accentramento di funzioni-chiave presso Banco Desio (tra cui Direzione Amministrativa, Internal Audit, Controllo di Gestione e Risk Management, Compliance)

- **affinamento di alcuni meccanismi di funzionamento dell'attuale sistema di governo e controllo**, in quanto - pur confermando una valutazione di sostanziale coerenza della struttura organica rappresentata nel paragrafo precedente rispetto alle già citate "variabili" proprietarie, dimensionali, strategiche ed organizzative di riferimento - il C.d.A. ha ravvisato l'esigenza definire più puntualmente, i "perimetri" di attività degli Organi e dei Soggetti Apicali; tale esigenza si riferisce in particolare alle funzioni di "controllo" in senso lato, tenuto conto che le funzioni operative (Comitato Esecutivo

⁶ le banche appartenenti al gruppo possono non redigere il progetto di governo societario, laddove scelte e motivazioni relative ai propri assetti organizzativi siano compiutamente rappresentate nel progetto della capogruppo

⁷ le proposte di modifica statutaria devono essere sottoposte alla Banca d'Italia almeno 90 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione delle stesse.

- Amministratore Delegato - Direttore Generale: vedasi per maggior dettaglio successivo par. 4.2) sono già state oggetto di attenzione in occasione di alcune modifiche statutarie e regolamentari attuate nel corso del 2006 per la Capogruppo e nel corso del 2007/2008 per le **Banche Controllate Italiane**⁸, sempre in conformità con i criteri di non sovrapposizione sostanzialmente già indicati dalla Banca d'Italia; al riguardo, va ricordato che, in virtù degli assetti sopra ricordati, le medesime Banche Controllate risultano caratterizzate da Statuti e Regolamenti Interni praticamente uniformi.

Tale scelta risulta coerente con l'assoggettamento delle controllate del Gruppo all'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo ai sensi dell'art. 2497 e segg. del C.C.

Con riferimento specifico alle indicazioni contenute nelle linee applicative del par. 2.1 del Provvedimento della Banca d'Italia, si conferma che, per quanto riguarda la **Capogruppo**, la compresenza del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale è ritenuta coerente - in virtù della chiara ripartizione di competenze e responsabilità descritta nel successivo par. 4.2 - con il ritmo di crescita della complessità operativa e dimensionale che ha caratterizzato il Gruppo nel corso degli ultimi anni; per converso, nelle **Banche Controllate Italiane**, la presenza di un unico Soggetto esecutivo (il Direttore Generale nel caso di B.D. Toscana, ovvero un Amministratore Delegato anche con funzioni di Direttore Generale nel caso di B.D. Lazio e B.D. Veneto) è giudicata confacente alle caratteristiche di "banche reti" a carattere regionale che - pur nella loro rilevanza strategica - dette controllate presentano.

Più in dettaglio, gli interventi di adeguamento riguardano tre livelli normativi e cioè Statuto, Regolamento Interno, Testo Unico Sistema Controlli Interni:

1.2.1. Statuto

In sintonia con la politica normativa seguita dal Gruppo negli ultimi anni, il C.d.A. ritiene opportuno, in un'ottica di flessibilità dell'impianto normativo, limitare le proposte di modifica statutaria - di competenza dell'Assemblea Straordinaria⁹ - ai **casi in cui tale livello d'intervento è prescritto dalle norme di legge e/o di vigilanza** (ricependo invece le altre norme tramite modifiche del Regolamento Interno, di competenza dello stesso C.d.A. ma, comunque, oggetto anch'esse di comunicazione alla Banca d'Italia). Pertanto, si tratta ora di recepire - o nel caso sub B di non recepire nello Statuto (**della Capogruppo e/o delle Banche Controllate Italiane**) le disposizioni di seguito illustrate per **linee guida**:

A. Compiti e poteri degli organi sociali

A.1 Consiglio di Amministrazione

All'organo con funzione di supervisione strategica sono riservate innanzitutto **le decisioni concernenti le operazioni strategiche nonché i piani industriali e finanziari**; tale linea applicativa è esplicitata nel par. 2.1 del Provvedimento della Banca d'Italia e pertanto si ritiene di inserirla nello Statuto della **Capogruppo** come precisazione, laddove già si prevede la non delegabilità della "determinazione degli indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda e del gruppo"; si ritiene altresì di inserire ex-novo analoga previsione nello Statuto delle **Banche Controllate Italiane** (per maggior dettaglio vds. anche succ. par. 3).

Tra le altre attribuzioni non delegabili, il medesimo Provvedimento riserva al C.d.A. anche **la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni**¹⁰ (previo parere favorevole del Collegio Sindacale), che si ritiene di inserire pertanto nello Statuto di tutte le **Banche Italiane del Gruppo** (ancorché nelle controllate tale previsione risulti concretamente riferita a funzioni svolte dalla Capogruppo in virtù degli accordi di outsourcing).

A.2 Collegio Sindacale

⁸ nelle Banche Controllate Italiane è attualmente presente la figura dell'Amministratore Delegato con funzioni anche di Direttore Generale (B.D.Lazio e B.D. Veneto) ovvero solo quella del Direttore Generale (B.D. Toscana)

⁹ il C.d.A. ha ritenuto che nella fattispecie non sussistano i presupposti per avvalersi della facoltà di approvare direttamente gli adeguamenti dello statuto a norme imperative di legge

¹⁰ Tra gli "elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli, il par. 2.2 del Provvedimento della Banca d'Italia indica"poteri, responsabilità, flussi informativi, gestione dei conflitti d'interesse"; nel nostro caso, ciò comporta l'assoggettamento al parere favorevole del Collegio Sindacale delle delibere consiliari inerenti il Regolamento Interno e il Testo Unico del Sistema dei Controlli Interni, nonché - almeno nelle linee guida - le Procedure Interne in materia di: informazione societaria; operazioni "art. 136 TUB" e con parti correlate; conflitti d'interesse in tema di servizi d'investimento

L'organo con funzioni di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca. Per l'importanza che detti compiti rivestono a fini di vigilanza, il TUB (art. 52) ha predisposto un meccanismo di collegamento funzionale con l'Autorità di Vigilanza: **l'organo di controllo deve informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca deve assegnare al Collegio Sindacale i relativi compiti e poteri**, che si ritiene di riportare integralmente, secondo l'articolazione indicata dal par. 2.2 del Provvedimento della Banca d'Italia: i) nello **Statuto** stesso quanto ai **principi generali**; ii) nel Regolamento Interno e, in modo più specifico, nel Testo Unico del Sistema dei Controlli Interni, quanto alle linee applicative (per maggior dettaglio vds. anche succ. par. 1.2.3, 7 e 9).

B. Composizione degli organi sociali

Le modalità di nomina e di revoca degli organi aziendali devono essere trasparenti e disciplinate a livello statutario. Tali modalità devono assicurare un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale (investitori istituzionali, minoranze qualificate); specie quando questa sia particolarmente frazionata vanno previsti meccanismi che agevolino una significativa partecipazione dei soci all'assemblea. Per la **Capogruppo non** si ritiene di intervenire sulla disciplina del **"voto di lista"** per l'elezione dei componenti del C.d.A. e del Collegio Sindacale, già introdotta nello statuto con l'elevato grado di dettaglio previsto dalla normativa primaria e secondaria derivante dalla "Legge sul Risparmio" (L. 262/2005). Per le **Banche Controllate Italiane**, considerata l'attuale composizione del capitale sociale e degli organi di vertice che caratterizza tali entità, non si ritiene – anche alla luce del **criterio di proporzionalità** che ispira l'attuazione del Provvedimento della Banca d'Italia - di promuovere l'introduzione nello statuto di clausole particolari. Al riguardo, non si ravvisano concretamente i presupposti per l'estensione a dette Controllate della linea applicativa "e" del par. 3 del medesimo Provvedimento in tema di "amministratori indipendenti"

C. Meccanismi di remunerazione e incentivazione.

Lo statuto deve prevedere che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione, inclusi i piani basati su strumenti finanziari. Per tutte le Banche Italiane del Gruppo, si ritiene di riportare sinteticamente quanto previsto dal par. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia: i) nello **Statuto** stesso quanto ai **principi generali**; ii) nel **Regolamento Interno** quanto alle **linee applicative** (per maggior dettaglio vds. anche succ. par. 6).

1.2.2. Regolamento Interno

Per quanto concerne le modifiche regolamentari che presentano caratteri di complementarietà rispetto alle modifiche statutarie di cui al precedente paragrafo 1.2.1, si ritiene di recepire nel Regolamento Interno di **tutte le Banche Italiane del Gruppo** le linee applicative del Provvedimento della Banca d'Italia in punto **a.2) Collegio Sindacale e c) Meccanismi di remunerazione e incentivazione**, nonché - limitatamente alla Capogruppo - di trasferire esplicitamente dal Comitato Esecutivo al Comitato Nomine e Remunerazione la competenza propositivo/consultiva in ordine alle delibere consiliari di assunzione, promozione, ecc. del Direttore Generale e dei Vice Direttori Generali, in coerenza con una prassi peraltro già seguita per la nomina e la remunerazione della generalità del "top management" del Gruppo (per maggior dettaglio vds. anche succ. par. 6).

Con riferimento al punto **b) Composizione degli organi sociali**, si ritiene di estendere al Regolamento Interno delle **Banche Controllate Italiane limiti generali al cumulo degli incarichi** rispettivamente degli Amministratori e dei Sindaci, in parte analoghi a quelli già adottati, per legge e/o per autodisciplina, presso la Capogruppo (per maggior dettaglio, vds. anche succ. par. 3 e 9). Si ritiene inoltre di stabilire, nel Regolamento Interno di tutte le **Banche Italiane del Gruppo**, che i Sindaci non possano assumere cariche in organi diversi dal Collegio Sindacale presso altre società del Gruppo, nonché presso società nelle quali il Banco Desio detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione strategica¹¹.

Per quanto concerne, infine, le modifiche regolamentari che presentano caratteri di complementarietà rispetto al Testo Unico del Sistema dei Controlli Interni di cui al successivo paragrafo 1.2.3, si ritiene di far sì che nel Regolamento Interno

¹¹ Come precisato dal par. 2.2.e) del Provvedimento della Banca d'Italia, per "strategica" si intende a tal fine la partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario.

di tutte le **Banche Italiane del Gruppo** siano presenti gli elementi necessari per delimitare il perimetro delle attività di “controllo in senso lato” in capo a ciascuno degli Organi apicali (C.d.A., Collegio Sindacale, Comitato per il Controllo Interno) e dei Soggetti esecutivi (Amministratore Delegato e Direttore Generale).

Per quanto sopra, viene introdotto nel Regolamento Interno di tutte le **Banche Italiane del Gruppo** un articolo dedicato al **Collegio Sindacale**.

Con riferimento al ruolo del **Presidente del Consiglio di Amministrazione**, che secondo i principi generali enunciati nel medesimo Provvedimento, svolge un'importante funzione al fine di favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, si ritiene di esplicitare nel **Regolamento Interno** di tutte le **Banche Italiane del Gruppo** che “il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli eventuali altri amministratori esecutivi, nonché al Direttore Generale; a tal fine, il Presidente si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei Comitati consultivo/propositivi costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione”.

Nel **Regolamento Interno** verranno altresì precisati i **poteri di proposta** al Consiglio di Amministrazione e, per quanto concerne la Capogruppo, al Comitato Esecutivo, in conformità con quanto specificato dalla Banca d'Italia.

1.2.3. Testo Unico del Sistema dei Controlli Interni

Il modello organizzativo del sistema dei controlli interni di gruppo prevede, sin dalla dall'allargamento dell'attività bancaria mediante nuove banche-reti presso zone territoriali diverse dal bacino d'azione storico del Banco di Desio e della Brianza, l'accentramento presso la Capogruppo delle funzioni di controllo di c.d. secondo e terzo livello. Tale scelta è stata motivata dall'esigenza di attuare, unitamente ad un forte coordinamento strategico delle società satellite attuato attraverso la presenza di esponenti della Capogruppo presso Organi di governo e controllo, anche un altrettanto incisivo coordinamento gestionale e tecnico-operativo.

Sulla base dei risultati sinora conseguiti e, in particolare, del progressivo consolidamento delle strutture organizzative della capogruppo e delle sue controllate, nonché dell'efficienza dei meccanismi di interrelazione tra i diversi organi e funzioni aziendali, tale assetto viene confermato. In tale ottica sono da interpretare anche i più recenti potenziamenti del sistema dei controlli interni che hanno previsto il potenziamento della funzione di risk management in considerazione delle specifiche Istruzioni di Vigilanza e la creazione della funzione di compliance di Gruppo in coerenza con le precipue Disposizioni di Vigilanza.

Con tali premesse, sono di seguito descritti i principi generali a cui si ispira il sistema dei controlli interni della Capogruppo e di Gruppo ed principali organi e funzioni aziendali che lo compongono, così come vengono recepiti nel Testo Unico del Sistema dei Controlli Interni.

1.2.3.1 - I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il Sistema dei Controlli Interni è costituito dell'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- *conformità* dell'operatività rispetto alle strategie aziendali ed alle norme interne ed esterne all'azienda;
- *performance* in termini di ottimizzazione dei processi, anche attraverso la corretta allocazione delle risorse e la consapevole assunzione dei rischi;
- *salvaguardia* del valore delle attività e dei flussi di reddito;
- *informazione*, per garantire la qualità e l'integrità delle informazioni rilevanti per i processi decisionali interni ed il contesto esterno al Banco ed al Gruppo;
- *miglioramento*, per garantire nel continuo azioni correttive per l'eliminazione delle carenze e la coerente evoluzione dei presidi organizzativi rispetto alle strategie aziendali ed al contesto di riferimento.

Nell'ambito delle politiche di assunzione dei rischi deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Banco, il Sistema dei Controlli Interni deve coprire tutte le tipologie dei rischi assunti (es.: di credito, di tasso di interesse, di mercato, di liquidità, operativi, di regolamento, di frode, legali, di reputazione, di compliance, ecc.), così come definiti nell'ambito del sistema di gestione dei rischi aziendali.

Indipendentemente dalle strutture organizzative coinvolte, si possono individuare tre tipologie di controlli:

- controlli di linea: consistono nella serie di verifiche di “routine” svolte dalle stesse strutture produttive o incorporate nelle procedure (anche informatiche), ovvero eseguite nell’ambito dell’attività di back-office. La responsabilità di tali controlli è in primo luogo attribuita ai responsabili di Area, Ufficio, Settori, Filiali, ecc.;
- controlli sulla gestione dei rischi: sono controlli che hanno l’obiettivo di concorrere alla definizione di metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e la coerenza dell’operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio/rendimento assegnati per le singole fattispecie di rischio. Rientra tra tale tipologia di controlli anche il presidio e la gestione del rischio di non conformità. La responsabilità di tali controlli è attribuita al Dirigente Preposto, ai responsabili dell’Ufficio Risk Management e dell’Ufficio Compliance;
- attività di Revisione Interna (internal auditing): è l’attività volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare la funzionalità del complesso Sistema dei Controlli Interni. L’attività di auditing in concreto si esplicita nello svolgimento di controlli a distanza e/o accertamenti ispettivi in loco, di attività di affiancamento e validazione, nella valutazione della rischiosità derivante da nuove iniziative e delle possibilità di controllo specifico sulle stesse. Responsabile di tale controllo è attribuita all’Area di Revisione Interna.

In riferimento al Sistema dei Controlli Interni di Gruppo, la Capogruppo, nel quadro dell’attività di direzione e coordinamento del gruppo, esercita:

- a) un *controllo strategico* sull’evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo opera e dei rischi incombenti sul portafoglio di attività esercitate. Si tratta di un controllo sia sull’espansione delle attività svolte dalle società appartenenti al gruppo sia sulle politiche di acquisizione e dismissione da parte delle società del gruppo. Il *coordinamento strategico* è attuato principalmente attraverso la presenza, nei Consigli di Amministrazione di ciascuna società controllata, di un certo numero di esponenti designati dal Consiglio di Amministrazione del Banco, tale da costituire, di norma, la maggioranza dell’Organo Amministrativo della controllata.
- b) un *controllo gestionale* volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società sia del gruppo nel suo insieme. Queste esigenze di controllo vanno soddisfatte preferibilmente attraverso la predisposizione di piani, programmi e budget (aziendali e di gruppo), e mediante l’analisi delle situazioni periodiche, dei conti infrannuali, dei bilanci di esercizio delle singole società e di quelli consolidati; ciò sia per settori omogenei di attività sia con riferimento all’intero gruppo. Il coordinamento gestionale è attuato attraverso l’intervento dell’Area Pianificazione Strategica e Risk Management che cura i rapporti con gli organi/funzioni delle controllate;
- c) un *controllo tecnico-operativo* finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al gruppo dalle singole controllate. Il coordinamento del controllo tecnico-operativo è assicurato dall’Area Revisione Interna della Capogruppo.

Il Collegio Sindacale, essendo l’organo di controllo ai sensi della normativa di legge e di vigilanza e il Comitato per il Controllo Interno, in veste di organo consultivo/propositivo (ai sensi del Codice di Autodisciplina), esercitano le rispettive funzioni di verifica e valutazione in merito al “sistema dei controlli interni di gruppo” avvalendosi del supporto degli altri Organi e delle funzioni aziendali della Capogruppo che svolgono attività di coordinamento e controllo del Gruppo.

Inoltre, il Comitato per il Controllo Interno, in veste di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 della Capogruppo e delle società controllate, vigila sul funzionamento e l’osservanza dei modelli organizzativi di prevenzione dei reati (c.d. Modelli Organizzativi 231) e ne cura l’aggiornamento.

I principi generali enunciati valgono anche per le Banche Italiane del Gruppo, nonché per le altre società controllate, con le dovute limitazioni e adattamenti dettati dalle peculiarità organizzative ed operative che le stesse entità presentano a seconda del loro settore di attività (bancario, finanziario, assicurativo, ecc.) ovvero del loro ordinamento di localizzazione (italiano, lussemburghese, svizzero, ecc..)

1.2.3.2 ORGANI E FUNZIONI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il Sistema dei Controlli Interni, in linea con le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia e i principi previsti dal Codice di Autodisciplina, è costituito dai seguenti organi e funzioni ai quali, sono attribuite le seguenti principali responsabilità in materia di controllo interno:

ORGANI DI GOVERNO¹² E CONTROLLO

- **Consiglio di Amministrazione**, che nell'ambito delle sue più ampie responsabilità di governo approva, anche a livello di Gruppo, gli orientamenti strategici, le politiche di gestione del rischio e l'assetto dei sistemi di controllo interno aziendale e di Gruppo;
- **Collegio Sindacale**, che, quale organo con funzioni di controllo, **vigila** sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca;
- **Comitato per il Controllo Interno**, che
 - **in veste di organo propositivo/consultivo**, assiste il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti in materia di Sistema dei Controlli Interni e, in particolare, nella **valutazione** del grado di efficienza e di adeguatezza del Sistema stesso;
 - in veste di *Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001* **vigila** sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo 231 e ne cura l'aggiornamento.

ALTA DIREZIONE E COMITATI TECNICO-OPERATIVI

- **Amministratore Delegato**, al quale - nell'ambito delle sue più ampie responsabilità di gestione - spetta il compito di supervisionare l'attuazione degli indirizzi e linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione in materia di gestione dei rischi e di controllo interno di Gruppo;
- **Direttore Generale**, al quale - nell'ambito delle sue più ampie responsabilità di gestione - spetta il compito di predisporre, in qualità di soggetto preposto alla gestione del personale e all'organizzazione e funzionamento delle strutture aziendali, le misure necessarie ad assicurare il mantenimento di un sistema dei controlli interni efficiente ed efficace commisurato ai rischi connessi con l'operatività aziendale;
- **Comitato Rischi¹³**, in veste di comitato tecnico-operativo, a cui spetta il compito di supportare l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale nell'attività di definizione e supervisione delle politiche e dei sistemi di gestione dei rischi di Gruppo;.

FUNZIONI DI CONTROLLO INTERNO

- **Dirigente preposto ex legge 262/05**, a cui spetta il compito di **definire e mantenere un modello organizzativo e di controllo** sull'informativa finanziaria del Gruppo, finalizzato a garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- **Funzione di Compliance**, alla quale è attribuito il compito di **gestire e presidiare**, a livello di Gruppo, il rischio di non conformità alle norme;
- **Funzione di Risk Management**, a cui spetta il compito di **misurare e monitorare** l'esposizione del Gruppo alle diverse tipologie di rischio, in particolare ai rischi di mercato, credito, tasso, liquidità ed operativi;
- **Funzione di Revisione Interna**, a cui spetta il compito di **verificare** che il Sistema dei Controlli Interni aziendale e di gruppo, nel suo complesso, sia adeguato e funzionante.

ALTRE FUNZIONI AZIENDALI

- **Responsabili di unità organizzative aziendali** (Aree, Uffici, Settori, Filiali, ecc.) a cui spetta il compito di assicurare l'attuazione dei controlli di linea previsti ovvero necessari per l'efficace presidio dei rischi connessi con l'operatività posta in essere nell'ambito delle rispettive unità organizzative.

2 - INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI E SUL GRUPPO

Il presente paragrafo contiene le informazioni prescritte dall'art. 123-bis del TUF, alle quali la Relazione sulla Gestione opererà il dovuto rimando, nonché sulla struttura del gruppo e le attività di direzione e coordinamento, secondo le diverse

¹² Il concetto di "governo" è riferito alle definizioni di "supervisione strategica" e "gestione" ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia 4.3.2008 sul governo societario

¹³ Il Testo Unico non descrive il ruolo e i compiti del Comitato Esecutivo, del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e degli altri Comitati tecnico-operativi, quali Comitato Fidi e Comitato Finanza, in quanto, tali Organi non risultano coinvolti direttamente nel funzionamento del S.C.I..

discipline bancarie e civilistiche. Ove non diversamente specificato, le informazioni di seguito elencate si riferiscono a tutte le Banche Italiane del Gruppo.

2.1 ASSETTI PROPRIETARI DEL BANCO DESIO

a) Struttura del capitale sociale

Il capitale sociale del Banco Desio, interamente sottoscritto e versato, è composto da un totale di n. 130.202.000 azioni (da nominali Euro 0,52 l'una), delle quali n. 117.000.000 azioni ordinarie (90% circa del totale) e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili (10% circa del totale).

Le azioni ordinarie, quotate dal 1995 al MTA, conferiscono ai titolari i diritti e gli obblighi previsti dalle norme vigenti (in particolare, il diritto agli utili ed il diritto di voto di cui agli artt. 2350 e 2351 c.c.), senza deroghe o limitazioni statutarie.

Le azioni di risparmio non convertibili, emesse in sede di aumento del capitale sociale e quotate al MTA nel 1999, hanno le seguenti caratteristiche particolari, definite dalla normativa speciale (art. 145 del TUF) e dallo statuto sociale:

- sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
- possono essere al portatore, salvo quelle eventualmente detenute dagli Esponenti;
- non sono convertibili, in via facoltativa, in azioni ordinarie;
- godono di un privilegio nella ripartizione dell'utile di esercizio, che non deve essere mai inferiore al 7% del loro valore nominale e deve essere complessivamente superiore del 20% rispetto a quello spettante alle azioni ordinarie;
- in caso di liquidazione della società, hanno la prelazione nel rimborso del capitale per l'intero loro valore nominale;
- in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio, le stesse azioni di risparmio si trasformano automaticamente in azioni con diritto di voto limitato alle delibere dell'Assemblea Straordinaria, fermi i privilegi patrimoniali di cui sopra.

Per l'organizzazione della categoria si rimanda al paragrafo 11.

Non sono state emesse né è prevista per statuto la facoltà di emettere altre particolari categorie di azioni o di strumenti finanziari partecipativi forniti di specifici diritti patrimoniali o amministrativi.

Non sono stati emessi strumenti finanziari che danno il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione, così come non sono stati deliberati aumenti di capitale differito o delegato, né sono in essere piani di incentivazione a base azionaria che comportano aumenti, anche gratuiti, del capitale sociale del Banco Desio. Piani della specie sono peraltro attivi sulle controllate Banco Desio Veneto SpA e Chiara Assicurazioni SpA (per l'informativa di dettaglio sui Piani di Stock Option in essere su azioni di società controllate si rimanda alla Parte I della Nota Integrativa al Bilancio Consolidato).

b) Restrizioni al trasferimento delle azioni

Non sono previste restrizioni volontarie o statutarie alla circolazione delle azioni, quali limiti al possesso azionario o clausole di gradimento.

Si ricorda peraltro, che la normativa speciale bancaria prevede che l'acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale sociale ordinario di una banca (ossia che comportino il superamento delle seguenti soglie percentuali: 5, 10, 20, 33 e 50 e comunque il controllo della banca), sia subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, nonché al possesso da parte dei soci di specifici requisiti di onorabilità, attualmente fissati dal D.M. 18 marzo 1998, n. 144.

c) Partecipazioni rilevanti

Gli azionisti detentori di partecipazioni nel Banco Desio **superiori al 2%** risultano i seguenti alla data del 31.12.2008:

- quanto al capitale rappresentato da complessive n. 117.000.000 azioni ordinarie:

- Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.A.p.A.	51,57% (partecipazione di controllo)
- Avocetta S.p.A.	8,60%
- Lado Pia (di cui 5,86% tramite Vega Finanziaria S.p.A.)	7,39%
- Gavazzi Gerolamo (di cui 2,25% tramite Averla S.p.A.)	2,54%

- quanto al capitale rappresentato da complessive n. 13.202.000 azioni di risparmio:

- Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a.	41,00%
- Avocetta S.p.A.	10,62%
- Lado Pia (di cui 5,20% tramite Vega Finanziaria S.p.A.)	6,56%
- Gavazzi Gerolamo (di cui 3,42% tramite Averla S.p.A.)	3,79%

Le informazioni sulle partecipazioni rilevanti sono acquisite principalmente sulla base delle rilevazioni a Libro Soci,

nonché delle segnalazioni pervenute alla società ai sensi dell'art. 114, comma 7 del TUF (*Internal Dealing*) e dell'art. 120 del TUF (Assesti Proprietari)

d) Titoli che conferiscono diritti speciali di controllo

Non sono emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio del voto

Non sono previsti sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti su azioni del Banco Desio. Per l'informativa di dettaglio sui Piani di Stock Option in essere su azioni di società controllate si rimanda alla Parte I della Nota Integrativa al Bilancio Consolidato.

f) Restrizioni al diritto di voto

Non esistono restrizioni al diritto di voto, eccettuata la limitazione sopra citata per le azioni di risparmio e fatti salvi gli altri divieti previsti dalla normativa speciale (ad esempio per mancata autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni rilevanti, insussistenza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, mancato assolvimento di determinati obblighi di comunicazione a Banca Italia e Consob, ecc.).

g) Accordi tra soci

Non risultano sussistere patti parasociali o accordi tra i soci, previsti dalle norme vigenti (art. 20 TUB e art. 122 TUF).

h) Nomina e sostituzione degli amministratori e dei sindaci e modifiche statutarie

A decorrere dall'esercizio 2008, la nomina del C.d.A. del Banco Desio è disciplinata dalla nuova procedura, recepita dallo statuto, in attuazione delle norme del TUF introdotte dalla "legge sul risparmio".

Il C.d.A. è composto da un minimo di 8 ad un massimo di 11 membri, secondo determinazioni dell'Assemblea, ed è nominato col voto di lista "maggioritario" che, in caso di presentazione di due o più liste di candidati, prevede la nomina di tutti gli amministratori meno uno dalla lista che ottenga il maggior numero di voti espressi in assemblea (lista di maggioranza); un amministratore è nominato dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi dopo la lista di maggioranza, purché il numero di voti sia almeno pari alla metà del quorum necessario per la presentazione delle liste e a condizione che la lista di minoranza non sia collegata ai soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza.

Le liste possono essere presentate da azionisti titolari di azioni ordinarie pari almeno al 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e devono essere presentate almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, corredate da:

- la documentazione comprovante l'identità dei soci e la loro legittimazione alla presentazione della lista;
- le singole dichiarazioni di accettazione della candidatura e di possesso dei requisiti prescritti, inclusi gli eventuali requisiti di indipendenza, nonché i curricula vita dei candidati;
- le dichiarazioni dei soci che presentano liste di minoranza di assenza di collegamento con gli azionisti di maggioranza.

Nel caso di cessazione dell'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il C.d.A. è tenuto a cooptare, ove possibile, un candidato non eletto presente nella medesima lista. In ogni caso, in occasione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla sostituzione dell'amministratore eletto dalle minoranze, le candidature potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati a quelli che hanno presentato e votato la lista di maggioranza all'epoca dell'elezione del C.d.A. e la nomina del consigliere avviene a maggioranza relativa.

Per il Collegio Sindacale si applica analoga procedura con le seguenti varianti:

- due sindaci effettivi e due supplenti sono nominati dalla lista di maggioranza;
- un sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente, ed un supplente, sono nominati dalla prima lista di minoranza non collegata ai soci di maggioranza, qualunque sia il numero di voti ottenuti.
- nel caso in cui nei 15 giorni precedenti l'assemblea, sia stata regolarmente presentata la sola lista di maggioranza, il termine per il deposito di liste di minoranza è prorogato di 5 giorni ed il quorum di presentazione è dimezzato.

Le modifiche statutarie sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Straordinaria, eccetto quei casi in cui la legge e lo statuto consentono l'approvazione del C.d.A. In ogni caso le modifiche statutarie sono soggette al preventivo benestare della Banca d'Italia.

i) Deleghe ai sensi dell'art. 2443 c.c. e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

Non sono state conferite deleghe al C.d.A. del Banco Desio per aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c., né per emettere strumenti finanziari partecipativi. Per l'informativa di dettaglio sui Piani di Stock Option in essere su azioni di società controllate si rimanda alla Parte I della Nota Integrativa al Bilancio Consolidato. Non sono in vigore autorizzazioni assembleari all'acquisto di azioni proprie.

l) Clausole di cambiamento di controllo

Banco Desio e/o le sue controllate non hanno in essere accordi significativi, la cui efficacia sia subordinata o si modifichino o si estinguano in caso di cambiamento del controllo del Banco stesso.

m) Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, revoca o cessazione del rapporto a seguito di OPA

Nessun amministratore ha stipulato con il Banco Desio accordi che prevedono il riconoscimento di indennità per la cessazione dalla carica nei casi in argomento.

* * *

2.2. STRUTTURA DEL GRUPPO E ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Banco Desio è la Capogruppo dell'omonimo **gruppo bancario**, ai sensi degli art. 60 e 61 del TUB, che attualmente comprende le seguenti società:

Banco Desio e della Brianza SpA	Banca capogruppo
Banco Desio Lazio SpA	Banca controllata direttamente (100%)
Banco Desio Toscana SpA	Banca controllata direttamente (100%)
Banco Desio Veneto SpA	Banca controllata direttamente (100%)
Fides SpA	Società finanziaria iscritta all'elenco di cui all'art. 106 TUB, controllata indirettamente tramite Banco Desio Lazio (78%)
Brianfid Lux SA	Impresa di investimento lussemburghese controllata direttamente (100%)
CPC Lugano SA	Banca svizzera controllata indirettamente tramite Brianfid (100%)
Rovere Società di Gestione SA	Impresa di investimento lussemburghese controllata indirettamente tramite Brianfid (80%) dal 26 febbraio 2009

Su dette società il Banco Desio esercita attività di direzione e coordinamento sia secondo le vigenti disposizioni di vigilanza bancaria, sia ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile. In particolare, ai sensi dell'art. 61 del TUB, la Capogruppo esercita sulle Banche Controllate Italiane, nonché sulle altre entità bancarie e finanziarie italiane ed estere incluse nel perimetro del gruppo bancario (Fides SpA, Brianfid-Lux SA, Rovere Società di Gestione SA, Credito Privato Commerciale SA) un controllo di livello: i) strategico, principalmente in virtù della prevalenza di propri Esponenti nei C.d.A. di tali controllate; ii) gestionale, perlopiù in virtù di un unico sistema di monitoraggio andamentale su tutte le controllate; iii) tecnico-operativo, principalmente in virtù di un significativo accentramento di funzioni-chiave presso Banco Desio (tra cui, come già detto, Direzione Amministrativa, Internal Audit, Controllo di Gestione e Risk Management, Compliance). Per quanto concerne le predette controllate di diritto lussemburghese e svizzero (le quali non presentano, nel complesso, una particolare significatività in termini di dimensioni e/o di rischiosità), il Gruppo adotta assetti di governo sostanzialmente uniformi, caratterizzati: i) dalla preponderanza di esponenti espressi dal Gruppo stesso in seno al Consiglio di Amministrazione; ii) dalla presenza di Revisori Esterni appartenenti allo stesso "network" internazionale della società di revisione operante presso le Banche Italiane del Gruppo medesimo o comunque a realtà primarie nell'ambito di tali "network"; ii) dall'esistenza di meccanismi di raccordo tra funzioni di controllo interno della Capogruppo e funzioni di risk management, compliance, internal audit e amministrazione delle singole controllate; detti meccanismi di raccordo operano in modo continuativo, ancorché nel rispetto dei limiti posti dagli ordinamenti bancari e finanziari locali. In tale contesto, il sistema di governo sulle controllate estere è rafforzato dal ruolo di "sub-holding" attribuito a Brianfid-Lux SA.

Banco Desio controlla direttamente anche **Chiara Assicurazioni S.p.A.**, compagnia operante nel ramo danni, esclusa dal perimetro del gruppo bancario (in quanto soggette alla normativa di vigilanza sulle imprese di assicurazione), ma sottoposta anch'esse ad attività di direzione e coordinamento del Banco Desio stesso, secondo le norme civilistiche. Il capitale sociale di Chiara Assicurazioni SpA è posseduto dal Banco Desio nella misura del 65%. Le rimanenti quote sono detenute da n. 4 banche italiane di dimensioni coerenti con quelle del Banco stesso, nonché da un gruppo operante a livello nazionale nel comparto della mediazione creditizia (con percentuali di partecipazione comprese tra il 5 e il 10%).

Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.A.p.A., società finanziaria avente quale oggetto prevalente la gestione della partecipazione di controllo nel Banco Desio, iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB, è il soggetto che esercita il controllo sul Banco stesso secondo le norme applicabili (art. 2359 codice civile e art. 23 TUB). Essa tuttavia, per espressa previsione statutaria, **non esercita attività di direzione e coordinamento** sul Banco Desio e sulle sue controllate, né in base alla normativa bancaria, né in base a quella civilistica.

Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.A.p.A. non risulta detenere altre partecipazioni di controllo.

Banco Desio detiene anche due partecipazioni di collegamento: Chiara Vita S.p.A. (ex compagnia del Gruppo operante nel ramo vita) con una quota del 30% e Istifid S.p.A. (società fiduciaria) con una quota del 21% circa.

CPC Lugano, attualmente unica controllata avente sede in uno Stato extra UE, rispetta le condizioni di trasparenza prescritte dall'art. 36 del Regolamento Consob Mercati (Reg. 16191/2007).

3 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3.1 Composizione e requisiti

Il Consiglio di Amministrazione del Banco Desio in carica è composto da n. 11 amministratori, è stato nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2008, con il meccanismo del voto di lista introdotto dalla "Legge sul Risparmio" (L. 262/2005), e scadrà con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.

Contestualmente, il C.d.A. stesso ha nominato un secondo Vice Presidente. La composizione del C.d.A., unitamente alle altre informazioni sulla struttura dell'Organo Amministrativo e dei Comitati, è riportata nell'acclusa Tabella 1.

In base alla normativa speciale di riferimento per le banche con azioni quotate, gli amministratori devono possedere, pena decadenza dalla carica, specifici requisiti di onorabilità e di professionalità; in particolare sotto il profilo della professionalità è richiesta un'esperienza almeno triennale in:

- a) attività di amministrazione, controllo o direttive in imprese; o
- b) attività professionali in materie attinenti al settore bancario, finanziario, assicurativo o funzionali all'attività della banca;
- c) insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; o
- d) funzioni amministrative o dirigenziali pubbliche con attinenza al settore creditizio o che comporti la gestione di risorse economico-finanziarie.

Per la carica di Presidente l'esperienza suddetta deve essere almeno quinquennale; per le cariche di Amministratore Delegato e Direttore Generale è richiesta una specifica competenza nelle materie attinenti il settore creditizio, maturata in posizioni di adeguata responsabilità per almeno cinque anni.

La verifica dei requisiti degli Esponenti spetta allo stesso Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dalla nomina, con procedura stabilita dalle norme di vigilanza della Banca d'Italia; in sintesi, il possesso dei requisiti è verificato e deliberato dal C.d.A. e col parere del Collegio Sindacale (previa apposita verifica da parte del Collegio stesso¹⁴), per ogni singolo esponente, con l'astensione dell'interessato, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli Esponenti stessi (esempio: certificati, attestazioni, *curricula vitae*, dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, dichiarazioni rese da imprese/enti di provenienza, ecc.).

Le informazioni sulle caratteristiche personali e professionali degli amministratori sono pubblicate in occasione della presentazione delle liste per il rinnovo delle cariche sociali, in conformità alle vigenti disposizioni Consob (per maggior dettaglio vedasi successivo paragrafo 3.5).

3.2 Amministratori Indipendenti

Dei n. 11 amministratori del Banco Desio in carica, **n. 4** (tra cui n. 1* candidato da una lista di minoranza ai sensi di legge) sono qualificati come indipendenti, **secondo le disposizioni del TUF (in corso di formalizzazione anche nello statuto) e secondo i criteri del Codice di Autodisciplina (ad eccezione del criterio dei "nove anni" di permanenza nel C.d.A. che, per la motivazione riportata nell'allegata Tabella 4 in conformità della delibera di adozione del Codice assunta in data 22 febbraio 2007, non viene tuttavia ritenuto di per sè indicativo della mancanza del requisito di indipendenza)**. La valutazione dell'indipendenza è oggetto di delibera del C.d.A. e di apposita verifica da parte del Collegio Sindacale, esaminando le singole posizioni dei consiglieri sulla base di idonea documentazione a disposizione della società o dell'informativa resa dall'interessato, che si astiene dalla votazione.

Gli accertamenti sono previsti dopo la nomina, in occasione dell'approvazione della presente Relazione e ogni volta che il C.d.A. lo ritenga opportuno in relazione all'eventuale sopraggiungere di situazioni che possano modificare la qualifica di indipendente o meno in capo ad uno o più consiglieri.

I consiglieri che risultano attualmente in possesso dei requisiti d'indipendenza (tutti ai sensi sia del TUF, sia del Codice di Autodisciplina ad eccezione del suddetto criterio dei "nove anni") sono di seguito elencati:

¹⁴ Per l'apposita verifica del Collegio Sindacale in tema di requisiti degli Amministratori e dei Sindaci stessi, vedasi anche successivo paragrafo 9

- Prof. Francesco Cesarini	(in carica dal	25.01.2007)
- * Avv. Pier Antonio Cutellè	(“	28.04.2008)
- Prof. Luigi Guatri	(“	29.04.1988)
- Avv. Gerolamo Pellicanò	(“	30.04.2002)

Gli Amministratori Indipendenti, oltre a partecipare ai lavori consiliari nonché all'attività dei Comitati consultivo/propositivi di rispettiva appartenenza (cioè il Controllo Interno e del Comitato Nomine e Remunerazione, di cui gli stessi costituiscono la componente maggioritaria) si sono riuniti:

- in data 25 novembre 2008, per formulare alcune considerazioni preliminari sul proprio eventuale coinvolgimento nell'iter deliberativo delle operazioni con parti correlate, alla luce del Documento di Consultazione predisposto dalla CONSOB per definire il Regolamento di Attuazione dell'art. 2391-bis del codice civile (non ancora in vigore);
- in data 9 marzo 2009, per esprimere una propria valutazione sugli aspetti della presente Relazione di loro competenza e, quindi, sulla coerenza dell'andamento generale dei lavori consiliari e dell'attività dei predetti Comitati, in particolare rispetto al ruolo che il Codice attribuisce, nel novero dei componenti non esecutivi, soprattutto a tali Amministratori¹⁵. Tale **valutazione**, globalmente positiva, è allegata alla stessa Relazione (**Allegato A**)

3.3 Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione del Banco Desio si riunisce di prassi con cadenza mensile; nel corso del 2008 si sono tenute in totale 12 sedute, tutte programmate ad inizio anno; per il 2009 ne sono state parimenti programmate 12, di cui 3 già tenutesi nei primi 3 mesi. Le date di quelle relative all'approvazione dei rendiconti periodici (progetto di bilancio e bilancio consolidato, relazioni finanziarie semestrali e trimestrali) sono state rese pubbliche, durante il mese di gennaio, nel contesto del Calendario Annuale degli Eventi Societari, in conformità con la normativa di borsa. La pubblicazione del *Corporate Calendar* si inserisce nell'ambito di un più ampio processo di programmazione dei lavori consiliari di tutte le società del Gruppo, che vede coinvolti gli stessi C.d.A. della Capogruppo e delle controllate, al fine di ottimizzare l'attività degli organi sociali in coerenza con i principi generali di efficienza ed efficacia stabiliti sia dal Codice di Autodisciplina, sia dal Provvedimento della Banca d'Italia. Ai medesimi principi si ispira la normativa interna concernente i flussi informativi tra gli organi sociali e all'interno degli stessi, volta ad assicurare una circolazione delle informazioni coerente con l'esigenza degli Amministratori e Sindaci di agire in modo informato e, nel contempo, con la necessità di mantenere presidi organizzativi per evitare il rischio di utilizzazione impropria di notizie riservate.

Secondo quanto stabilito dallo Statuto e dalla **Procedura Informazione Societaria**¹⁶, le riunioni del C.d.A. sono convocate dal Presidente con avviso trasmesso almeno 5 giorni prima e contenente l'elenco delle materie da trattare; la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno viene messa a disposizione dei consiglieri e dei sindaci, di norma, almeno due ore prima dell'orario fissato per la seduta. In particolare, la documentazione concernente argomenti di maggior rilevanza (quali, ad esempio, l'approvazione dei rendiconti periodici, le proposte inerenti le eventuali operazioni straordinarie ed in genere le operazioni soggette al vaglio dell'Autorità di Vigilanza), viene trasmessa, di norma, unitamente all'avviso di convocazione o, comunque, nei giorni precedenti la riunione.

I vincoli di riservatezza della documentazione e delle informazioni oggetto di delibere consiliari sono statuiti - in coerenza con la regolamentazione sul "market abuse" - anche dalla Procedura Informazione Societaria, per gli amministratori, i sindaci, i revisori esterni e per tutti i dipendenti che entrino in possesso di documentazione e informazioni potenzialmente "price sensitive". In tale contesto, particolari disposizioni disciplinano l'accesso ai verbali delle riunioni del C.d.A. (Per ulteriori dettagli sulla predetta Procedura vedasi anche successivo paragrafo 8).

3.4 Attribuzioni

¹⁵ Per comodità si riporta uno stralcio del Commento al Principio n. 2 del Codice: "... l'importanza che il consiglio, nello svolgimento dei suoi compiti di indirizzo strategico e di verifica, sia effettivamente in grado di esprimere giudizi autorevoli, ... La componente non esecutiva ha il ruolo primario di fornire un contributo significativo all'esercizio di tali compiti. In particolare, gli amministratori non esecutivi arricchiscono la discussione consiliare con competenze formate all'esterno dell'impresa, di carattere strategico generale o tecnico particolare. Tali competenze permettono di analizzare i diversi argomenti in discussione da prospettive diverse e, perciò, contribuiscono ad alimentare la dialettica che è il presupposto distintivo di una decisione collegiale, meditata e consapevole. Il contributo degli amministratori non esecutivi risulta particolarmente utile sulle tematiche in cui l'interesse degli amministratori esecutivi e quello degli azionisti potrebbero non coincidere, quali la remunerazione degli stessi amministratori esecutivi ed il sistema di controllo interno. Infatti, la componente non esecutiva del consiglio, per la sua estraneità alla gestione operativa dell'emittente, può contribuire efficacemente alla valutazione delle proposte e dell'operato degli amministratori esecutivi.

¹⁶ La Procedura Informazione Societaria è destinata a confluire anch'essa nel "Codice di condotta dei componenti gli organi amministrativi e di controllo" citato al precedente paragrafo 1.1, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo": in occasione di tale intervento si provvederà entro il 30 giugno 2009 ad apportarvi le integrazioni necessarie a renderla pienamente "compliant", anche sul piano formale, alle linee applicative contenute nel par. 5. Flussi Informativi del Provvedimento della Banca d'Italia.

Il C.d.A. è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto le facoltà riservate all'Assemblea dalle disposizioni di legge e/o di vigilanza; oltre alle funzioni non delegabili, sono riservate per Statuto all'esclusiva competenza del C.d.A., anche secondo quanto disposto dalle norme di Vigilanza, le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda e del gruppo e, in tale ambito, le decisioni concernenti le operazioni strategiche nonché i piani industriali e finanziari (vds. prec. par. 1.2.1);
- l'emanazione e la modifica dei regolamenti interni, ad eccezione delle modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa vigente o a delibere assembleari e consiliari già assunte ed efficaci;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di beni immobili diversi da quelli concessi in locazione finanziaria nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- l'acquisizione e cessione di partecipazioni che comportino variazioni del gruppo bancario o comunque l'assunzione o cessione di partecipazioni di controllo, collegamento, o che comportino il superamento di soglie autorizzative secondo le disposizioni applicabili; il C.d.A. ha la facoltà di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, la compravendita di azioni di società controllate quotate in mercati regolamentati, sempre che tale operatività avvenga: a) nel rispetto delle norme vigenti in materia di emittenti, intermediari e mercati; b) al di sotto delle suddette soglie autorizzative;
- la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento del Gruppo bancario e delle altre società controllate, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la nomina del Direttore Generale, di Vice Direttori Generali e di Dirigenti e la determinazione dei poteri attribuiti agli stessi ed ai Quadri Direttivi;
- la nomina dei Responsabili delle Funzioni di Controllo Interno, quali, a titolo esemplificativo, la funzione di revisione interna e la funzione di conformità, e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni, previo parere favorevole del Collegio Sindacale (vds. prec. par. 1.2.1)
- l'eventuale istituzione, nomina e disciplina di comitati con funzioni propositive, consultive e/o di coordinamento (quali, a titolo esemplificativo, il Comitato Nomine e Remunerazione e il Comitato per il Controllo Interno).

Inoltre, per statuto, è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione anche la competenza, non delegabile ma che può essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:

- la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;
- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- gli adeguamenti dello statuto a norme imperative di legge;
- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

Le attribuzioni sopra elencate assorbono quelle previste dal Codice di Autodisciplina (art. 1.C.1.a) ed in particolare la competenza inerente l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari; di norma i piani strategici sono approvati su un orizzonte temporale di due anni, in coerenza con il periodo di riferimento delle disposizioni di vigilanza in tema di sviluppo territoriale.

La valutazione dell'assetto organizzativo e contabile generale, prevista dal medesimo Codice (art. 1.C.2.b) rientra tra le competenze esclusive del C.d.A. stabilite dal Regolamento Interno, in coerenza con la normativa di vigilanza sul sistema dei controlli interni e sulle politiche di gestione dei rischi, individuali e di gruppo.

Il Regolamento Interno riserva altresì al Consiglio facoltà specifiche concernenti la gestione operativa, la cui ripartizione tra C.d.A. e Organi dallo stesso delegati risponde principalmente a criteri di limiti di importo (come dettagliato nel succ. par. 4).

In generale, le considerazioni sopra esposte sono applicabili anche ai C.d.A. delle **Banche Controllate Italiane**, tenendo conto dei vincoli derivanti dal fatto che – per previsione statutaria conforme alla normativa di vigilanza – tali società (non quotate) sono soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo (quotata). Va inoltre tenuta presente la già ricordata minore complessità operativa e dimensionale.

3.5 Nomina

L'assemblea straordinaria del Banco Desio in data 28 giugno 2007, recependo le disposizioni della già citata "Legge sul Risparmio", ha disciplinato statutariamente la procedura per l'elezione del C.d.A. tramite voto di lista che, in sintesi, prevede:

- legittimazione di azionisti titolari di azioni ordinarie pari almeno al 2,5% di quelle esistenti (soglia confermata dalla Consob sulla base della capitalizzazione e del flottante), al deposito di liste di candidati;
- deposito preventivo delle liste presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, corredate di analitica informativa e documentazione attestante la legittimazione dei soci ed il possesso dei requisiti dei candidati;
- elezione, dalla lista di maggioranza, di tanti amministratori quanti sono quelli da nominare, meno uno;
- elezione di un amministratore dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, purché non collegata alla lista di maggioranza e purché abbia ottenuto voti almeno pari alla metà del quorum di presentazione;

- meccanismo di sostituzione degli amministratori volto a tutelare le minoranze, nel caso di cessazione del consigliere dalle stesse designato¹⁷.

Nell'ambito dell'iter di recepimento del Codice di Autodisciplina, il C.d.A. del Banco Desio, ha altresì stabilito i seguenti criteri generali relativi al cumulo degli incarichi degli Amministratori¹⁸:

- a) determinazione in 5 del numero di cariche di amministratore o di sindaco effettivo ricoperte in altre società quotate e/o società vigilate (escludendosi dal novero le controllate, le collegate e le partecipate direttamente o indirettamente in misura rilevante dal Banco Desio); a tal fine, per la nozione di "partecipate in misura rilevante" si fa riferimento alla disciplina di settore (ad es.: 2% del capitale per le società quotate, 5% per le società vigilate, ecc.);
- b) incompatibilità tra la carica di amministratore esecutivo nel Banco Desio e qualsiasi carica esecutiva ricoperta in altre società quotate e/o società vigilate (sempre escludendosi dal novero le controllate, le collegate e le partecipate in misura rilevante dal Banco Desio);

I suddetti principi generali sono da considerarsi non tassativi e il sopraggiungere di situazioni di incompatibilità non comporta di per sé la decadenza dalla carica; il C.d.A. si riserva di valutare caso per caso eventuali situazioni non conformi, fermo il principio, sancito dal Codice, secondo il quale è rimessa alla discrezionalità degli interessati la valutazione circa l'opportunità di accettare gli incarichi, anche nei comitati interni, esclusivamente "quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento dei loro compiti il tempo necessario".

Le cariche ricoperte dagli Amministratori e dai Sindaci del Banco Desio nella società controllante (Brianza Unione), nelle società controllate, collegate, partecipate, e nelle altre società quotate e/o vigilate, sono riepilogate nell'acclusa Tabella 3

Con riferimento al **Progetto di Governo Societario** illustrato nel precedente paragrafo 1.2, si ritiene - come già accennato - di estendere al Regolamento Interno delle **Banche Controllate Italiane** i sopradetti **limiti al cumulo degli incarichi** degli Amministratori di cui agli "alineae" a) e b) (sempre da considerarsi non tassativi nei termini appresso specificati).

4 - SISTEMA DELLE DELEGHE

4.1 Lineamenti generali

Date le peculiari caratteristiche dell'attività bancaria, nell'ambito del sistema di governo e controllo interno riveste particolare importanza il sistema delle deleghe, disciplinato in modo organico dallo Statuto e, più dettagliatamente, dal Regolamento Interno. Tale sistema trova un corollario, a livello tecnico-operativo, nella normativa interna (in particolare: Testi Unici) e, sotto il profilo rappresentativo, nei c.d. "poteri di firma" (in particolare: procure speciali).

Tale sistema è stato impostato secondo criteri coerenti con il principio della riserva al Consiglio di Amministrazione delle decisioni principali (cioè quelle che il Provvedimento della Banca d'Italia compendia nelle funzioni di indirizzo e supervisione della gestione sociale) e della periodica rendicontazione al C.d.A. stesso da parte degli Organi e Soggetti esecutivi ai quali è prevalentemente delegata la funzione di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati dal C.d.A. nell'esercizio della funzione di supervisione strategica: **Comitato Esecutivo, Amministratore Delegato e Direttore Generale**. Quest'ultimo rappresenta il vertice della struttura interna e, come tale, partecipa alla funzione di gestione, nonché alle riunioni del C.d.A. e del Comitato Esecutivo, avendo altresì il compito di dare esecuzione alle delibere dei predetti Organi.

L'impianto dei poteri operativi dettagliati nel Regolamento Interno è articolato, in sintesi, come segue.

Ciascuno dei predetti Organi e Soggetti delegati, oltre alle attribuzioni generali della propria figura, ha poteri operativi principalmente nelle seguenti materie attinenti la gestione corrente,

- a) erogazione del credito e politica dei prezzi;
- b) cause attive e passive;
- c) operazioni su beni immobili e mobili;
- d) spese correnti;
- e) oneri straordinari.

4.2. Comitato Esecutivo – Amministratore Delegato – Direttore Generale. Ruolo del Presidente

Al Comitato Esecutivo (nominato annualmente e attualmente composto da 4 consiglieri: per statuto, il Presidente, i due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato) sono attribuiti, nell'ambito di determinati limiti d'importo, poteri di gestione

¹⁷ Per il dettaglio della procedura di nomina degli amministratori e sindaci con voto di lista, si rinvia agli artt. 16 e 17 dello statuto sociale.

¹⁸ si rammenta che per gli incarichi dei sindaci sono in vigore specifiche norme regolamentari in materia di cumulo degli incarichi (art.144-duodecies Regolamento Consob in materia di emittenti)

operativa, in materie non riservate all'esclusiva competenza del C.d.A. Nel 2008 il Comitato si è riunito complessivamente 9 volte.

L'Amministratore Delegato prospetta agli Organi Amministrativi progetti, obiettivi e strategie per la crescita della banca e del Gruppo, coordina la gestione ordinaria e sovrintende alla direzione, al coordinamento e al controllo del Gruppo, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio.

Nell'ambito della gestione operativa, all'Amministratore Delegato sono conferite deleghe entro limiti di importo inferiori a quelli del Comitato Esecutivo.

L'Amministratore Delegato, inoltre, è preposto ad assicurare - a livello complessivo - la funzionalità del sistema di controllo interno, nonché l'attuazione del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale ("ICAAP") e sovrintende alle attività connesse all'informazione societaria interna, infragruppo ed esterna, con il supporto delle specifiche funzioni (Area Revisione Interna, Area P.C. e Risk Management, Area Affari Generali e Partecipazioni).

Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del C.d.A., del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato ed è preposto alla gestione del personale, all'organizzazione e funzionamento delle strutture aziendali ed alla conduzione degli affari correnti, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal C.d.A. e dall'Amministratore Delegato. Nell'ambito della gestione operativa, il Direttore Generale ha poteri di autonomia entro limiti di importo inferiori a quelli dell'Amministratore Delegato.

Il Direttore Generale è preposto ad assicurare un efficace presidio del rischio di conformità, con il supporto della specifica funzione (Ufficio Compliance).

Gli Organi e Soggetti esecutivi informano il C.d.A. ed il Collegio Sindacale, di norma alla prima riunione utile del C.d.A., in merito all'attività svolta nell'ambito delle deleghe assegnate ed all'andamento del Banco Desio e delle società controllate. In tale ambito, vengono di norma mensilmente illustrati report specifici in tema di: i) andamento gestionale di tutte le società del Gruppo; ii) evoluzione dei crediti deteriorati (sofferenze, incagli, ecc.); iii) situazione delle cause attive e passive.

Non vengono fornite indicazioni di dettaglio sugli importi rappresentativi dei limiti delle deleghe attribuite, in quanto i criteri di delega sono diversificati secondo le materie.

Al Presidente, cui è assegnato - anche in conformità con quanto indicato anche dal Provvedimento della Banca d'Italia - un ruolo di coordinamento e di garanzia ai fini del regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, ed al Vice Presidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento, non sono attribuiti poteri operativi. Ad essi e all'Amministratore Delegato è attribuita dallo statuto, in via disgiunta, la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio.

Ai sensi di statuto il Presidente può assumere, per motivazioni di particolare urgenza, decisioni di competenza del C.d.A. e del Comitato Esecutivo (purché non riservate alla esclusiva competenza di detti organi), con obbligo di tempestiva informativa al C.d.A. alla prima riunione utile. Trattasi di una procedura di carattere eccezionale che, ad oggi, non si è mai reso necessario utilizzare.

Il Presidente è un esponente di rilievo della società controllante "Brianza Unione" (vds. all. Tabella 3).

Anche in virtù di talune modifiche statutarie relative al Comitato Esecutivo contenute nel Progetto di Governo Societario di cui al precedente paragrafo 1.2 (soppressione del voto decisivo in caso di parità e riserva del potere di proposta all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale), il Presidente - pur essendo chiamato di diritto a presiedere il Comitato stesso - non è coinvolto in compiti di gestione corrente non riveste pertanto un ruolo esecutivo. Il Presidente non riveste altresì un ruolo specifico nell'elaborazione delle strategie aziendali. Analoga considerazione vale per ciascuno dei due Vice Presidenti.

In conclusione, alla luce del sistema delle deleghe descritto, il solo Amministratore Delegato può considerarsi esecutivo; si precisa infatti che:

- il Comitato Esecutivo delibera principalmente su operazioni di erogazione del credito che rientrano nei propri limiti d'importo ; è per tale ragione, nonché per la natura non esecutiva delle cariche ricoperte nelle controllate, che i componenti del Comitato (diversi dall'Amministratore Delegato) non possono considerarsi sistematicamente coinvolti nella gestione corrente della banca e del gruppo;
- nessun amministratore (diverso dall'Amministratore Delegato) ricopre incarichi direttivi nel Banco Desio, o in società controllate, o nella società controllante, né ha incarico di sovrintendere a determinate aree della gestione aziendale assicurando un'assidua presenza nell'azienda stessa e/o acquisendo informazioni dalle strutture operative e/o partecipando a riunioni di comitati "manageriali".

Considerata la frequenza delle riunioni del C.d.A. nonché dei Comitati consultivo/propositivi costituiti al suo interno e l'ampiezza delle materie trattate, il grado di coinvolgimento e di apporto di tutti i Consiglieri sono tali da garantire un'adeguata conoscenza e un efficace svolgimento da parte di ciascuno del proprio ruolo, anche in conformità con quanto indicato anche dal Provvedimento della Banca d'Italia.

4.3 Comitati tecnico-operativi

Oltre al Comitato Esecutivo e ai due Comitati consultivo/propositivi più volte citati, il C.d.A. ha istituito, a livello tecnico-operativo, un Comitato Fidi un Comitato Finanza e, nel corso del 2008, un Comitato Rischi.

Il Comitato Fidi è composto da sette membri nelle persone dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale, del Vice Direttore Generale Vicario (nonché Direttore Operativo), del Vice Direttore Generale (nonché Direttore Commerciale) e dei responsabili di determinate Aree. Il Comitato Fidi si raduna di norma due volte la settimana per deliberare/discutere i seguenti argomenti, tutti inerenti la concessione del credito:

- affidamenti di propria competenza nell'ambito delle deleghe attribuite dal C.d.A., per le quali il Comitato Fidi dispone di facoltà autonome per importi superiori a quelli dell'Amministratore Delegato ed inferiori a quelli del Comitato Esecutivo;
- affidamenti per importi di competenza del C.d.A o del C.E., sui quali il Comitato è chiamato ad esprimere pareri preventivi;
- affidamenti per importi di competenza di soggetti delegati (A.D., D.G., Vice D.G., ecc.), qualora detti soggetti ritengano opportuna una valutazione collegiale delle pratiche;
- assenso a eventuali deliberazioni ex art. 136, comma 2 del TUB assunte dai C.d.A. delle **Banche Controllate Italiane**;
- parere preventivo vincolante su affidamenti di competenza dei C.d.A. delle **Banche Controllate Italiane**, a presidio delle politiche di gruppo in materia di rischi creditizi.

Il Comitato Finanza è composto da sei membri nelle persone dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale, del Vice Direttore Generale Vicario (nonché Direttore Operativo), del Vice Direttore Generale (nonché Direttore Commerciale) e dei responsabili di determinate Aree. Il Comitato Finanza si raduna di norma una volta al mese, supportando l'Alta Direzione principalmente nelle seguenti attività:

- monitoraggio dell'andamento dei mercati;
- monitoraggio sull'evoluzione dei prodotti del risparmio gestito;
- decisioni di asset allocation;
- interventi organizzativi sul comparto finanza.

Il Comitato Rischi è composto da sei membri, nelle persone dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale, dei Vice Direttori Generali e dei preposti alle seguenti funzioni del Banco Desio: Area Revisione Interna; Area Pianificazione Strategica e Risk Management. Al Comitato Rischi, che si riunisce con cadenza almeno trimestrale ed ogni qualvolta se ne ravveda la necessità, sono attribuite le seguenti attività:

- supporto all'attività del Consiglio per quanto concerne la predisposizione delle politiche di gestione del rischio;
- monitoraggio, nel continuo, della coerenza tra la politica di gestione del rischio adottata e gli andamenti di mercato a livello complessivo e delle singole società del Gruppo/aree strategiche d'affari;
- verifica del rispetto dei limiti/parametri stabili dal Consiglio per l'esposizione ai rischi a livello complessivo e delle singole società del Gruppo/aree strategiche d'affari;
- definizione delle attività da porre in essere a fronte del verificarsi di situazioni anomale e di criticità;
- supervisione del controllo dei rischi anche per quanto concerne l'assorbimento del capitale (di vigilanza ed economico).

Per quanto riguarda le **Banche Controllate Italiane**, il sistema delle deleghe risulta significativamente semplificato in ragione della già ricordata minore complessità operativa e dimensionale, nonché della particolare intensità dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo; tale sistema è sostanzialmente caratterizzato dalla presenza di:

- un C.d.A. composto da un numero ridotto (da 5 a 7) di amministratori (si tratta, come già detto, in prevalenza Esponenti della Capogruppo); tale Organo esercita poteri operativi in modo sistematico soprattutto per quanto riguarda l'erogazione del credito, nonché l'assunzione del personale ed altre materie per cui si è ritenuto opportuno limitare maggiormente le facoltà dei Soggetti delegati;
- un Direttore Generale (come nel caso di B.D. Toscana) oppure un Amministratore Delegato anche con funzioni di Direttore Generale (come nel caso di B.D. Lazio e B.D. Veneto) e quindi preposto all'esecuzione alle delibere del C.d.A., nonché alla gestione degli affari correnti e del personale; tale Soggetto dispone - in misura proporzionalmente ridotta rispetto ai Soggetti esecutivi della Capogruppo - di autonomie operative in materia di: tassi e condizioni; cause attive/passive; spese correnti; oneri straordinari.

Il Direttore Generale ovvero l'Amministratore Delegato informa il C.d.A. ed il Collegio Sindacale, di norma alla prima riunione utile del C.d.A., in merito all'attività svolta nell'ambito delle deleghe assegnate ed all'andamento della Banca. In tale ambito, vengono di norma mensilmente illustrati report specifici in tema di: i) andamento gestionale ii) evoluzione dei crediti deteriorati (sofferenze, incagli, ecc.); iii) situazione delle cause attive e passive. Con cadenza trimestrale il C.d.A. approva situazioni contabili infrannuali redatte anche ai fini del bilancio consolidato. Tali flussi di reporting sono peraltro supportati tecnicamente dalle funzioni specialistiche della Capogruppo secondo metodologie comuni a tutte le Banche

Italiane del Gruppo.

Al Presidente, cui è assegnato - anche in conformità con quanto indicato anche dal Provvedimento della Banca d'Italia - un ruolo di coordinamento e di garanzia ai fini del regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, ed al Vice Presidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento, non sono attribuiti poteri operativi. Ad essi e all'Amministratore Delegato (ove nominato) è attribuita dallo statuto, in via disgiunta, la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio.

Ai sensi di statuto il Presidente può assumere, per motivazioni di particolare urgenza, decisioni di competenza del C.d.A. (purché non riservate alla esclusiva competenza di detti organi), con obbligo di tempestiva informativa al C.d.A. alla prima riunione utile. Trattasi di una procedura di carattere eccezionale che, ad oggi, non si è mai reso necessario utilizzare.

Il Presidente della Banca è un esponente di rilievo della Capogruppo; egli tuttavia non riveste un ruolo specifico nell'elaborazione delle strategie aziendali.

Considerata la frequenza delle riunioni del C.d.A., il grado di coinvolgimento e di apporto di tutti i Consiglieri sono tali da garantire un'adeguata conoscenza e un efficace svolgimento da parte di ciascuno del proprio ruolo, anche in conformità con quanto indicato anche dal Provvedimento della Banca d'Italia.

5 – CONFLITTI D'INTERESSE - OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il tema dei conflitti d'interessi con riferimento ai diversi ambiti di operatività aziendale (erogazione del credito, servizi d'investimento, ecc.) è oggetto di un approccio prudenziale da parte delle Banche Italiane del Gruppo.

All'inizio del 2008 è stata avviata, come già detto, l'implementazione di un **“Codice di condotta dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo”**, in cui sono già state inserite:

- **la Procedura Interna per la gestione delle operazioni ai sensi dell'art. 136 TUB e con Parti Correlate**, approvata dal C.d.A. nella prima parte del 2007 in sede di recepimento del nuovo Codice di Autodisciplina;
- **la “Policy” contenente le Regole Generali per la gestione dei Conflitti di Interesse in materia di servizi d'investimento** approvata dal C.d.A. nella seconda parte del 2007, in sede di recepimento della Direttiva MIFID.

La “Procedura Interna per la gestione delle operazioni art. 136 TUB e con parti correlate nell'ambito del Gruppo” (in breve “Procedura Parti Correlate”), si è resa necessaria a seguito dell'ampliamento del novero delle Parti Correlate, introdotto dapprima con lo IAS n. 24 ed in seguito con le integrazioni all'art. 136 del TUB (che disciplina le obbligazioni degli Esponenti bancari), apportate dalla più volte citata “Legge sul Risparmio”.

In particolare l'art. 136 TUB, comma 2-bis ha ampliato l'applicazione della disciplina alle obbligazioni intercorrenti tra la Banca (o la Società del Gruppo bancario) e:

- 1) le Società controllate dagli Esponenti aziendali;
- 2) le Società presso le quali gli Esponenti aziendali ricoprono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché le società da queste controllate o loro controllanti (c.d. coincidenza di carica, dalla quale sono esclusi tuttavia i rapporti tra società dello stesso Gruppo bancario e quelli tra banche per operazioni sul mercato interbancario).

Per quanto attiene agli Esponenti, si configura quindi una prevalente sovrapposizione dei campi di applicazione dell'art. 136 TUB e della normativa sulle Parti correlate, nella misura in cui entrambe le discipline sono finalizzate a prevenire gli effetti dei conflitti d'interessi sulla correttezza e trasparenza della gestione societaria.

Le operazioni “Art. 136 TUB” devono essere deliberate necessariamente dal C.d.A., all'unanimità e col voto favorevole dei sindaci. Resta salva la possibilità per il C.d.A. di adottare particolari “delibere quadro” che fissino limiti e condizioni nel cui ambito sia consentito agli Organi e Soggetti delegati di disporre operazioni anche nei confronti di Esponenti e Persone fisiche e giuridiche agli stessi collegate.

Le operazioni con parti correlate (IAS 24) che non ricadano sotto il citato art. 136, possono essere disposte in autonomia anche da Organi e Soggetti delegati (non inferiori al Direttore Generale), secondo soglie specifiche indicate per categorie di controparti e tipologia di operazione ed a condizione che in concreto non si presentino profili di inusualità e/o atipicità rispetto all'ordinaria attività, ovvero non si presentino situazioni personali di conflitto d'interessi in capo al Soggetto delegato che dispone l'operazione. Tali circostanze devono essere valutate secondo criteri prudenziali, investendo il C.d.A. nei casi ragionevolmente dubbi; in ogni caso, operazioni della specie possono essere disposte in autonomia esclusivamente a condizioni di mercato.

Gli Esponenti che in un'operazione di competenza del C.d.A. abbiano un interesse personale (anche potenziale, indiretto e non necessariamente conflittuale) hanno, oltre agli obblighi informativi imposti in particolare agli amministratori dall'art. 2391 c.c., l'onere di valutare l'opportunità di astenersi dalla relativa votazione, anche allontanandosi dalla riunione.

La Procedura Parti Correlate disciplina in particolare le attività di: -raccolta delle informazioni e censimento dei soggetti; - gestione delle operazioni; -rilevazione delle operazioni; -controlli interni di linea, che le diverse strutture (Filiali e Uffici di Sede) sono chiamate a porre in essere nell'ambito del Gruppo, seppur con modalità differenziate secondo la tipologia di

società (Capogruppo, **Banche Controllate Italiane**, altre società finanziarie ed assicurative, italiane e estere); -controlli delle funzioni di Revisione Interna sul rispetto delle procedure adottate.

In particolare, per quanto concerne la fase di raccolta delle informazioni relative alle persone fisiche e giuridiche collegate agli Esponenti, si evidenzia che ciascun Esponente ha la facoltà di comunicare detti nominativi in via preventiva oppure in via concomitante rispetto all'operatività eventualmente posta in essere da questi ultimi con società del gruppo bancario.

Per le fasi di censimento delle parti correlate e di rilevazione/gestione delle operazioni, la società si è dotata di apposite procedure informatiche.

Il Consiglio di Amministrazione valuta di volta in volta le specifiche operazioni con Parti correlate per le quali ricorrano i presupposti per ricorrere all'assistenza di esperti indipendenti e/o per adempiere agli obblighi informativi di cui all'art. 71-bis del Regolamento Consob Emittenti (nel 2008, come negli esercizi precedenti nessuna operazione ha richiesto gli estremi per la pubblicazione di un documento informativo).

Il C.d.A. ha recepito il principio del parere preventivo del Comitato Controlli Interni sulle modalità di approvazione ed esecuzione delle operazioni con Parti correlate e, pertanto, sulle suddette procedure e su loro modifiche/integrazioni; per contro il C.d.A. ha ritenuto non opportuno il coinvolgimento del Comitato nell'approvazione delle singole operazioni, trattandosi di atti di gestione e non di organizzazione/controllo.

Gli Amministratori Indipendenti, come già detto, hanno formulato alcune considerazioni preliminari sul proprio eventuale coinvolgimento nell'iter deliberativo delle operazioni con parti correlate, alla luce del Documento di Consultazione predisposto dalla CONSOB per definire il Regolamento di Attuazione dell'art. 2391-bis del codice civile. Il C.d.A. si è riservato di prendere in esame le proposte di modifica della predetta Procedura Interna allorquando le nuove disposizioni della CONSOB saranno entrate in vigore.

Per una sintesi delle operazioni riferite all'esercizio 2008 (che sono state comunque deliberate in base alle norme generali già contenute nel Regolamento Interno) si rinvia all'informativa di bilancio.

La "Policy" contenente le Regole Generali per la gestione dei Conflitti di Interesse in materia di servizi d'investimento, prevede – per tutte le **Banche Italiane del Gruppo** - che i cosiddetti "Soggetti rilevanti"¹⁹ coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero i Soggetti rilevanti che abbiano accesso ad informazioni privilegiate o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni effettuate con o per conto di clienti nell'ambito dell'attività svolta per conto della Banca, non possono:

a) effettuare operazioni personali che: rientrano tra le fattispecie di operazioni che comportano i reati di abuso di informazione privilegiata (insider trading) e di manipolazione di mercato e/o implicano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni e/o sono suscettibili di confliggere con gli obblighi di legge e di regolamento che incombono sulla Banca; b) consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della lettera a); c) comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà o potrà - effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della lettera a) ovvero consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

Inoltre, i Soggetti rilevanti:

a) non devono effettuare le operazioni in strumenti finanziari con frequenza tale da manifestare una finalità speculativa, b) non devono effettuare operazioni nelle quali essi abbiano un interesse personale in conflitto con quello dell'investitore. c) non devono partecipare ad Offerte pubbliche d'acquisto/sottoscrizione/vendita, qualora la partecipazione sia offerta al soggetto in virtù dei rapporti che lo legano all'emittente l'offerta; d) non possono eseguire personalmente le transazioni di carattere amministrativo-contabile, nell'interesse proprio o che prevedano anche imputazioni su rapporti dei quali il Soggetto sia contitolare o delegato; e) non possono effettuare, in contropartita con i clienti, operazioni su strumenti finanziari per proprio conto, anche per interposta persona; f) non devono, qualora partecipino all'elaborazione di studi, analisi e ricerche, effettuare proprie operazioni personali che abbiano per oggetto strumenti finanziari i cui emittenti stiano formando oggetto di studi, analisi e ricerche, nell'ambito della Banca, sino a che gli studi non siano resi pubblici; g) non possono effettuare operazioni in strumenti derivati.

La Banca adotta idonee procedure per l'identificazione e la registrazione delle operazioni personali compiute dai Soggetti rilevanti.

¹⁹ Cfr. Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob del 29-10-2007, art. 2 comma 1 lettera p): "soggetto rilevante: il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;ii) dipendenti dell'intermediario,.... omissis

Tali limitazioni/divieti si applicano, altresì, alle operazioni effettuate tramite altro intermediario. Il Soggetto rilevante è tenuto a fornire e mantenere aggiornata una certificazione dei rapporti in essere facenti capo ad ogni persona con cui egli ha rapporti di parentela entro il 4° grado o stretti legami.

Il conflitto di interessi tra la Banca ed i clienti può sussistere sia per un interesse, diretto o indiretto, della Banca nell'operazione sia in relazione a rapporti della Banca con terzi. Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, la Banca considera se a seguito della prestazione di servizi, essa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; d) svolgano la medesima attività del cliente; e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

La Banca, tramite la apposita funzione di "compliance", ha il compito di monitorare circa la corretta gestione delle situazioni di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nonché di aggiornare periodicamente il Registro delle operazioni in conflitto.

6 – MECCANISMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE - COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE

I criteri seguiti per la remunerazione e l'incentivazione del management di tutte le **Banche Italiane del Gruppo**, nonché delle altre società controllate, sono in linea con i principi generali della correlazione di tali emolumenti ai risultati economici, della coerenza con le strategie e di parametrizzazione al rischio, in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della società in un'ottica di lungo periodo, come indicato anche nel par. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia.

La remunerazione dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche del Banco Desio è rappresentata da una parte fissa ed una parte variabile; quest'ultima consiste, attualmente, in un "premio di produzione" calcolato su una determinata percentuale dell'utile netto del bilancio consolidato (al netto di eventuali componenti straordinarie) considerato come "costo aziendale omnicomprensivo" (e quindi inclusivo, per i manager con contratto di lavoro dipendente, delle contribuzioni agli Istituti di previdenza e dell'accantonamento al TFR).

Sono in vigore, come già detto, alcuni piani di *stock option* su azioni di società controllate, limitatamente ad alcune iniziative di carattere strategico mirate su determinati territori o settori/comparti di attività. Per la situazione puntuale dei piani in essere al 31 dicembre 2008 si rimanda all'informativa di bilancio.

Per quanto concerne il C.d.A. della Capogruppo, lo statuto prevede che l'Assemblea Ordinaria determini il compenso globale per gli amministratori diversi dal Presidente, dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato; al C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale, compete la determinazione del compenso di questi ultimi, nonché il riparto tra gli altri consiglieri del compenso globale stabilito dall'Assemblea; i criteri di riparto tengono conto anche degli incarichi interni al C.d.A. e ai diversi Comitati da ciascuno ricoperti (inclusi gli incarichi di Segretario). Per quanto concerne il C.d.A. delle **Banche Controllate Italiane**, vige un meccanismo sostanzialmente analogo, fatto salvo che il compenso dell'Amministratore Delegato (ove nominato) è formato da una quota base stabilita dall'Assemblea (in misura pari a quella assegnata agli altri amministratori diversi dal Presidente e dal Vice Presidente) e da una quota aggiuntiva stabilita dal Consiglio in sede di attribuzione delle deleghe.

Per l'ammontare dei compensi percepiti dagli Esponenti del Banco Desio nel 2008, anche da società controllate, si rimanda alla documentazione di bilancio.

Il C.d.A. ha istituito al proprio interno un "Comitato Nomine e Remunerazione" composto da 3 amministratori tutti non esecutivi (v. Tabella 1) di cui 2 indipendenti; l'Amministratore Delegato può essere invitato a partecipare alle sue sedute (salvo che per gli argomenti che lo riguardano),

Detto Comitato è un organo consultivo/propositivo con il compito principale: i) di formulare al C.d.A. le proposte sulla nomina e remunerazione degli amministratori nei casi in cui tale decisione rientri nella competenza dell'Organo consiliare della Capogruppo e/o degli Organi assembleari/consiliari delle società controllate (in particolare, si tratta delle decisioni concernenti gli amministratori investiti di determinate cariche e/o di deleghe operative, nonché i Direttori/Vice Direttori Generali), nonché ii), su indicazione dell'Amministratore Delegato, di determinare i criteri per la remunerazione dell'Alta Direzione, anche a livello di gruppo, inclusa l'assegnazione di *stock option*.

Nel 2008 il Comitato si è riunito in 7 occasioni, nel corso delle quali sono stati trattati, tra gli altri, i seguenti principali argomenti:

- proposte di nomina e remunerazione degli amministratori di alcune società del Gruppo;
- "premio di produzione" variabile per l'Alta Direzione del Banco Desio per l'esercizio 2008;
- piano di *stock option* Fides SpA.

Al Comitato è stato assegnato un autonomo budget di spesa annuo di Euro 50.000,00.

Con riferimento al Progetto di Governo Societario illustrato nel precedente paragrafo 1.2, lo Statuto di tutte le Banche Italiane del Gruppo prevedrà altresì che - a far data dal 30 giugno 2009 - l'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi di cui sopra, approvi le politiche di remunerazione, inclusi i piani basati su strumenti finanziari. All'assemblea sarà assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione (previo parere del Comitato Nomine e Remunerazione).

I compensi basati su strumenti finanziari e i bonus collegati ai risultati economici non sono previsti per i componenti degli organi di controllo in senso lato (Collegio Sindacale e Comitato per il Controllo Interno). Per i consiglieri non esecutivi non sono previsti meccanismi di incentivazione.

Con riferimento ai Responsabili delle Funzioni di Controllo Interno e al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i compensi sono di livello adeguato alle significative responsabilità e all'impegno connessi al ruolo. I meccanismi di incentivazione sono coerenti con i compiti assegnati. Non sono previsti bonus collegati ai risultati economici e vengono osservate con particolare rigore le cautele indicate per i compensi basati su strumenti finanziari.

Nella definizione dei sistemi di incentivazione e retribuzione, in particolare di coloro che rivestono posizioni apicali, è coinvolto anche il Consiglio di Amministrazione, il quale si assicura che detti sistemi tengano nella dovuta considerazione le politiche di contenimento del rischio e siano coerenti con gli obiettivi di lungo periodo della banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni. I parametri cui rapportare l'ammontare delle retribuzioni sono ben individuati, oggettivi e di immediata valutazione; il rapporto tra la retribuzione complessiva e la componente variabile è, inoltre, puntualmente determinato e attentamente valutato.

7 - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO - DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

Le banche sono assoggettate ad una disciplina sul **sistema dei controlli interni** dettata dalla normativa di vigilanza sull'attività bancaria e sulla prestazione dei servizi di investimento, emanata da Banca d'Italia e Consob in attuazione del TUB e del TUF.

Tale sistema ha un'articolata struttura che coinvolge tutti i livelli aziendali, con specifiche incombenze riservate al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale ed al preposto ai controlli interni, individuato nel Responsabile dell'Area Revisione Interna (Sig. Massimo Barazzetta).

L'Area Revisione Interna, collocata in staff all'Amministratore Delegato e gerarchicamente indipendente dai responsabili di ciascuna area operativa, è investita di specifiche funzioni di *auditing* ripartite al proprio interno per Uffici. Non si è ritenuto necessario assegnare un budget specifico all'Area per lo svolgimento della propria attività.

Il concetto di controllo interno sviluppato dalla normativa citata si articolando sostanzialmente, come segue: 1) controlli di "linea" sul regolare svolgimento delle attività quotidiane, effettuati dalle unità operative/amministrativo contabili; 2) controlli sull'andamento dei rischi (di credito, di mercato, operativo e di conformità) effettuati da apposite funzioni di monitoraggio; 3) attività di revisione interna ("*internal auditing*") volta ad individuare andamenti anomali, violazione delle procedure e della regolamentazione, effettuata dalle apposite funzioni ispettive dell'Area Revisione Interna.

Le risultanze dei controlli confluiscono in un articolato sistema di *reporting* e flussi informativi che ha come destinatari le Autorità di Vigilanza, gli Organi/Soggetti Amministrativi, Esecutivi e Consultivo/Propositivi (C.d.A., Comitato per il Controllo Interno, Amministratore Delegato, Direttore Generale) nonché gli Organi di Controllo (Collegio Sindacale e Società di Revisione) con le periodicità ed i contenuti previsti dalla regolamentazione di settore e dalla normativa interna, secondo le rispettive competenze di ciascun Organo.

In particolare, la valutazione del sistema di controllo interno di competenza del C.d.A. avviene anche attraverso l'esame e/o l'approvazione dei seguenti report/relazioni:

- report trimestrali in merito alle risultanze della attività di risk management, compliance e internal auditing, anche a livello di gruppo;
- relazioni semestrali del Comitato Controllo Interno;
- relazione annuale consuntiva e piano annuale delle attività predisposte dall'Area Revisione Interna;
- relazione annuale consuntiva sul sistema dei controlli interni di gruppo, predisposta dall'Area Revisione Interna (ai fini normativa Banca Italia).

L'Area Revisione Interna opera in sostanza come supervisore dell'attività delle funzioni di controllo interno di livello più tecnico-operativo (compliance e risk management), che nel corso del 2008 sono state interessate da un significativo sviluppo progettuale, da cui sono scaturiti specifici Modelli Organizzativi e Testi Unici di riferimento, in attuazione delle precipe disposizioni della Banca d'Italia sul controllo di conformità e sulla vigilanza prudenziale.

* * *

Il C.d.A. ha istituito un **Comitato per il Controllo Interno** che, ad oggi, deve essere composto da n. 3 a n. 5 consiglieri “non esecutivi” ed in maggioranza indipendenti, tra i quali viene scelto il Presidente del Comitato.

Dalla Tabella 1 se ne ricava la composizione attuale; dei suoi tre membri nessuno è esecutivo e due sono indipendenti; il C.d.A. ha accertato la presenza di almeno un soggetto in possesso di specifica esperienza in materia contabile e finanziaria, individuato nell'attuale Presidente del Comitato (Prof. Francesco Cesarini).

Alle sedute del Comitato partecipa di norma il Presidente del Collegio Sindacale o, in sua assenza, un sindaco dallo stesso designato, nonché il Responsabile dell'Area Revisione Interna; possono essere invitati a partecipare l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale, nonché altri Dirigenti/dipendenti/consulenti secondo le specifiche materie da trattare.

Il Comitato per il Controllo Interno svolge funzioni consultive, propositive e precisamente di assistenza al C.d.A. nell'attività di supervisione sul regolare funzionamento del sistema dei controlli interni. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il C.d.A. ha assegnato anche al Comitato per il Controllo Interno un autonomo budget di spesa annuo di Euro 50.000,00.

Il Comitato riferisce al C.d.A. sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, con apposita relazione redatta semestralmente; le determinazioni assunte relative a questioni di competenza del C.d.A. sono comunicate, anche verbalmente, alla prima seduta utile.

Nel corso del 2008 il Comitato si è riunito in 8 occasioni, alle quali hanno presenziato oltre i suoi membri, il Presidente del Collegio Sindacale ed il Responsabile dell'Area Revisione Interna; in funzione degli argomenti trattati, hanno partecipato a singole sedute anche gli altri sindaci, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, altri Dirigenti e/o dipendenti nonché consulenti esterni. In particolare, le principali tematiche affrontate sono state le seguenti:

- piani e consuntivi periodici dell'attività dell'Area Revisione Interna;
- relazioni semestrali sull'attività svolta dal Comitato;
- attività progettuali in materia di compliance e risk management (incluso il processo ICAAP);
- attività progettuali del Dirigente Preposto ai Documenti Contabili.

-

* * *

Nel contesto dei provvedimenti assunti in materia di responsabilità amministrativa ai sensi del **D.Lgs 231/2001**, il C.d.A. aveva deliberato nel 2004 l'adozione di un Modello Organizzativo e l'istituzione, quale Organismo di Supervisione e Vigilanza, di un organo collegiale denominato Comitato 231 e composto da tre membri individuati in base alle seguenti caratteristiche: un consigliere indipendente e non esecutivo (che funge da coordinatore) e due dirigenti con mansioni e professionalità idonee allo scopo, individuati nel Responsabile dell'Area Personale e nel Responsabile Auditing Banca e Gruppo (Ufficio dell'Area Revisione Interna). Nel corso del 2008 il C.d.A. ha deliberato di ricondurre nell'ambito delle funzioni del Comitato per il Controllo Interno le responsabilità di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 per tutte le società del Gruppo che hanno adottato il Modello Organizzativo 231.

Tale Modello Organizzativo 231, recepito da tutte le società del gruppo, prevede, in sintesi, i seguenti requisiti/attività:

- mappatura iniziale e monitoraggio periodico della struttura organizzativa al fine di individuare le attività in cui vi siano maggiori rischi di commissione dei reati ed individuazione dei controlli per la prevenzione degli stessi;
- previsione di un sistema di regolamentazione interna, volto a disciplinare le diverse attività ed i processi decisionali; tale sistema è stato integrato da un apposito Codice Etico;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie, idonee a prevenire la commissione dei reati;
- previsione di obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza, al fine di segnalare potenziali condotte illecite;
- definizione di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure adottate nel modello.

Il Modello mira a prevenire tutti i reati definiti dal Decreto, con particolare attenzione a quelli strettamente connessi alla specifica attività bancaria e finanziaria (abusivismo, aggio, riciclaggio, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione dei mercati, ecc.).

Le attribuzioni ed il funzionamento del Comitato per il Controllo Interno in veste di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 sono disciplinati da apposito regolamento annesso al Modello Organizzativo; è previsto che il Comitato per il Controllo Interno abbia autonomi poteri di iniziativa e controllo, si avvalga anche del supporto dell'Area Revisione Interna nell'attività di vigilanza e che relazioni semestralmente il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta; al Comitato per il Controllo Interno è stato assegnato un autonomo budget di spesa di Euro 50.000,00 per esercizio.

Nel 2007, il Comitato 231 si è riunito in 1 occasione prima di decadere ed il Comitato per il Controllo Interno si è riunito in n.8, nelle quali sono stati trattati – con particolare riferimento le attività connesse ai presidi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 - i seguenti argomenti:

- attività di vigilanza svolta anche con il supporto delle funzioni di Revisione Interna;
- relazioni semestrali al C.d.A. sull'attività del Comitato;
- aggiornamento del Modello Organizzativo;
- attività di formazione specifica.

* * *

In relazione al Modello di controllo sull'informativa finanziaria si è proceduto alla redazione del Testo Unico del **Dirigente Preposto**, che descrive i "poteri e mezzi" del Dirigente stesso (sig. Piercamillo Secchi) in conformità alle disposizioni di legge (in particolare, art. 154-bis TUF); al riguardo, si segnalano una serie di poteri di informativa, di controllo e d'intervento assegnati al Dirigente Preposto, che si concretizzano principalmente: nella possibilità di ricevere dati/informazioni da specifiche funzioni aziendali; nella facoltà di effettuare controlli in autonomia e di avvalersi dell'Area Revisione Interna, nonché di richiedere interventi organizzativi in ambito amministrativo-contabile; nella possibilità di partecipare a riunioni consiliari con oggetto aspetti di natura amministrativo-contabile e di proporre atti di indirizzo e coordinamento verso le Società del Gruppo (come la nomina dei propri Referenti presso dette Società); nel riconoscimento allo stesso Dirigente Preposto di un'autonomia finanziaria attraverso la gestione di uno specifico budget di spesa annuale.

8 - INFORMAZIONE SOCIETARIA

La disciplina in materia di informazione societaria è formalizzata nella Procedura Informazione Societaria approvata a suo tempo dal C.d.A e periodicamente aggiornata, i cui criteri guida - sostanzialmente già coerenti con le linee applicative indicate nel par. 5 del Provvedimento della Banca d'Italia - sono i seguenti:

- definizione delle procedure per la convocazione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati, per la trasmissione preventiva della documentazione sui punti all'ordine del giorno e correlati vincoli di riservatezza (ved. anche prec. par. 1);
- individuazione nell'Amministratore Delegato del soggetto preposto al coordinamento dei flussi informativi, interni, infragruppo ed esterni, in particolare quelli connessi all'attività del Consiglio di Amministrazione ed alle informazioni privilegiate; tale previsione, che recepisce l'art. 4.C.1. del Codice di Autodisciplina ("gli amministratori delegati assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie"), verrà coordinata con l'indicazione la linea applicativa 5.a) del Provvedimento della Banca d'Italia (...i regolamenti dovranno definire anche i compiti e i doveri attribuiti ai presidenti degli organi stessi, in punto di: formazione dell'ordine del giorno; informazione preventiva ai componenti degli organi in relazione agli argomenti all'ordine del giorno; documentazione e verbalizzazione del processo decisionale; disponibilità ex post di detta documentazione; trasmissione delle delibere all'Autorità di vigilanza, quando previsto dalla normativa"); di fatto, la prassi da tempo seguita per tutte le **Banche Italiane del Gruppo** prevede già meccanismi di concertazione tra Vertice esecutivo e Presidenza relativamente ai principali flussi documentali connessi all'attività del Consiglio di Amministrazione ed alle informazioni privilegiate;
- richiamo alla disciplina delle informazioni privilegiate, agli obblighi di riservatezza o di pubblicità (secondo il grado di avanzamento dell'informazione), con individuazione esemplificativa e non esaustiva degli eventi/circostanze che di norma rappresentano un'informazioni privilegiata.
- disciplina delle modalità e della tempistica per la pubblicazione delle informazioni privilegiate, nel rispetto delle norme vigenti;
- assegnazione all'*investor relator*, sotto la supervisione e la responsabilità dell'Amministratore Delegato, della gestione delle relazioni con gli investitori, la stampa, gli analisti ed i mercati, ed individuazione delle strutture aziendali che forniscono il proprio supporto diretto nelle suddette relazioni).
- definizione delle disposizioni per le società controllate e dei rapporti col soggetto controllante, per la gestione delle informazioni privilegiate;
- disciplina del registro dei soggetti che, nell'ambito del gruppo, hanno accesso alle informazioni privilegiate che siano ancora riservate.

L'iter per la diffusione delle informazioni privilegiate prevede che il testo dei comunicati sia approvato dal Consiglio di Amministrazione, sottoscritto dal Presidente e tempestivamente trasmesso a cura dell'Ufficio Segreteria Generale e Societaria. Al fine di assicurarne la tempestiva diffusione, è previsto che il C.d.A. si adoperi affinché i comunicati stampa "*price sensitive*" siano diramati non appena assunta la relativa delibera, sospendendo la seduta se necessario.

Non appena diffusi, i comunicati vengono pubblicati sul sito internet del Banco Desio nello spazio "*investor relations*" e trasmessi a tutte le Direzioni, Aree e Filiali, ai referenti delle Società controllate, al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio ed ai soggetti nella lista dei contatti dell'*investor relator*.

La Procedura disciplina altresì gli obblighi informativi in materia di "*Internal Dealing*", secondo le vigenti disposizioni del TUF e della Consob, per le operazioni compiute sulle azioni ordinarie e di risparmio emesse dal Banco Desio dai Soggetti Rilevanti (Azionisti o Esponenti), riservando al C.d.A. la facoltà di prevedere eventuali divieti o limitazioni temporali al compimento delle operazioni sui titoli quotati emessi dal Banco Desio. Il soggetto preposto al ricevimento, al trattamento e alla diffusione delle comunicazioni pervenute è individuato nell'Ufficio Segreteria Generale e Societaria.

Nel 2008 sono state segnalate dagli Azionisti e dagli Esponenti e pubblicate dalla Società operazioni per un controvalore totale di circa Euro 7,5 Milioni, riferito alle azioni ordinarie e di risparmio del Banco Desio.

La Procedura Informazione Societaria disciplina, infine, le modalità per il reperimento e il trattamento delle informazioni relative agli Esponenti (compensi percepiti, eventuali *stock option* assegnate, partecipazioni detenute in società del gruppo

ed altre cariche rilevanti ricoperte) e l'approvazione del calendario annuale degli eventi societari, ai fini degli adempimenti informativi previsti dalle vigenti disposizioni Consob/Borsa Italiana.

Il Banco Desio pubblica sul proprio sito *internet* l'informativa e la documentazione societaria resa pubblica per legge: es. rendiconti periodici, statuto, regolamento assembleare, comunicati stampa, documenti relativi alle singole assemblee (avvisi di convocazione, relazioni del C.d.A. e verbali), documenti relativi alle emissioni di prestiti obbligazionari delle Banche del gruppo (prospetti informativi di base e/o semplificati, condizioni definitive delle singole emissioni, avvisi sui risultati, ecc.).

Con riferimento al **Progetto di Governo Societario** illustrato nel precedente paragrafo 1.2, il **Regolamento Interno** e, più dettagliatamente, il **Testo Unico del Sistema dei Controlli Interni** individuano, con riferimento a **tutte le Banche Italiane del Gruppo**, i soggetti tenuti a inviare, su base regolare, flussi informativi agli organi aziendali, prevedendo in particolare - secondo le indicazioni del par. 5.b-c) del Provvedimento della Banca d'Italia - le modalità con cui i Responsabili delle Funzioni di Controllo riferiranno direttamente agli organi di controllo in senso lato (Collegio Sindacale e Comitato per il Controllo Interno) e al Consiglio di Amministrazione; in tale contesto, si determina il contenuto minimo dei flussi informativi, includendo, tra l'altro, il livello e l'andamento dell'esposizione a tutte le tipologie di rischio rilevanti (creditizi, di mercato, operativi, reputazionali, ecc.), gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate dal C.d.A., tipologie di operazioni innovative e i rispettivi rischi.

9 - COLLEGIO SINDACALE

Anche il Collegio Sindacale del Banco Desio in carica è stato nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2008 e scadrà alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010; la sua composizione risulta dalla allegata Tabella 2.

Oltre ai requisiti di onorabilità ed indipendenza ed alle cause di ineleggibilità previste dalla normativa speciale e dal Codice di Autodisciplina per le banche quotate, i sindaci devono possedere, pena decadenza, i seguenti requisiti di professionalità: almeno un sindaco effettivo ed un supplente (ed in ogni caso il Presidente) devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili; chi non sabbia tale requisito, deve avere maturato una specifica esperienza nelle attività e nei settori indicati nello statuto. La verifica dei requisiti è svolta con la procedura di "vigilanza" descritta per il C.d.A. e, in attuazione dell'art. 10.C.2. del Codice di Autodisciplina, il Collegio stesso effettua un'apposita verifica sul rispetto dei predetti requisiti.

Tutti i sindaci sono stati scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili e sono risultati indipendenti sia in base al TUF sia in base al Codice di Autodisciplina (ad eccezione del criterio dei "nove anni" di permanenza nel Collegio Sindacale che, per la motivazione già ricordata per gli amministratori in conformità della delibera di adozione del Codice assunta in data 22 febbraio 2007, non viene tuttavia ritenuto di per sè indicativo della mancanza del requisito di indipendenza).

Nel 2008 i sindaci del Banco Desio hanno tenuto complessivamente 35 tra riunioni collegiali ed accertamenti ispettivi presso la sede o le filiali. Le attività dei sindaci con riferimento alla partecipazione alle riunioni degli Organi sociali sono parimenti riepilogate nella citata Tabella 2; le altre cariche ricoperte dai sindaci in società controllate, collegate, partecipate o in società quotate e/o vigilate sono riportate nella citata Tabella 3.

Anche per la nomina del Collegio Sindacale la procedura statutaria è stata adeguata alla "legge sul risparmio" e connesse norme Consob, ed ora, in sintesi, prevede:

- legittimazione al deposito di liste di candidati ad azionisti titolari di almeno il 2,5% delle azioni ordinarie esistenti e deposito preventivo delle liste presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, corredate di analitica informativa e documentazione attestante la legittimazione dei soci ed il possesso dei requisiti dei candidati;
- proroga sino al decimo giorno antecedente l'Assemblea e riduzione alla metà del quorum suddetto, ove nei 15 giorni sia stata regolarmente depositata una sola lista;
- elezione dalla lista di maggioranza di due sindaci effettivi e due supplenti;
- elezione del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco supplente dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, purché non collegata alla lista di maggioranza;
- meccanismo di sostituzione del sindaco cessato che prevede il subentro del sindaco supplente della medesima lista e, in occasione dell'assemblea chiamata a deliberare sul reintegro dei sindaci di minoranza, la nomina a maggioranza relativa su liste di candidati che possono essere presentate da soci diversi e non collegati ai soci di maggioranza.

Per il dettaglio si rinvia agli artt. 26 e 27 dello statuto sociale. Gli elenchi delle altre cariche ricoperte dai sindaci, ai sensi degli artt. 2400 c.c. e dell'art. 148-bis TUF, nonché della normativa Consob sui limiti al cumulo degli incarichi (art. 144-terdecies Regolamento Emittenti), sono pubblicati nei modi e termini prescritti, unitamente alle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei sindaci.

Con riferimento al **Progetto di Governo Societario** illustrato nel precedente paragrafo 1.2, si ritiene - come già accennato - di estendere al Regolamento Interno delle **Banche Controllate Italiane** un **limite generale al cumulo degli incarichi** dei Sindaci, analogo a quello già adottato per legge presso la Capogruppo, stabilendo che i Sindaci non possono assumere tale carica quando ricoprono la carica di componente dell'organo di controllo in cinque società quotate. Si ritiene inoltre di

stabilire, nel Regolamento Interno di tutte le **Banche Italiane del Gruppo**, che i Sindaci non possano assumere cariche in organi diversi dal Collegio Sindacale presso altre società del Gruppo, nonché presso società nelle quali il Banco Desio detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione strategica²⁰

10 - RAPPORTI CON GLI AZIONISTI - ASSEMBLEE

Come indicato nel prec. par. 8 - Informazione societaria, il Banco Desio pubblica sul proprio sito internet la documentazione di interesse per i propri azionisti, a cura dell'Area Affari Generali e Partecipazioni, che è posta in staff all'Amministratore Delegato e alla quale fa tra l'altro riferimento l'investor relator .

* * *

Per statuto, l'avviso di convocazione delle Assemblee del Banco Desio è pubblicato, nei termini di legge (cioè almeno 30 giorni prima), nella Gazzetta Ufficiale, e successivamente su stampa a diffusione nazionale, in base alle disposizioni Consob. Lo statuto delle **Banche Controllate Italiane** prevede procedure più semplici, anche in relazione al sopradescritto assetto proprietario di tali controllate (in particolare, è consentita - in alternativa alla pubblicazione in G.U. - la trasmissione dell'avviso di convocazione agli aventi diritto d'intervento iscritti a libro soci, con mezzi idonei a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; in mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2366 c.c.).

Per l'intervento nelle Assemblee del Banco Desio è necessaria la prescritta comunicazione attestante la legittimazione dell'azionista, da richiedere agli intermediari autorizzati, e che deve pervenire almeno due giorni non festivi prima dell'adunanza, ma che, tuttavia, non comporta l'indisponibilità delle azioni. Per la rappresentanza in assemblea non sono previste deroghe statutarie alla legge. Lo statuto delle **Banche Controllate Italiane** prevede la legittimazione all'intervento in Assemblea previo deposito delle azioni almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. I soci di tali controllate possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci.

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti del Banco Desio in data 27 aprile 2001 approvò l'adozione di un Regolamento Assembleare ed il conseguente recepimento di apposita clausola statutaria che ne stabilisce le modalità di approvazione e modifica, ancorché come documento non facente parte integrante dello Statuto. A seguito della riforma del diritto societario del 2004, la competenza per l'approvazione e le modifiche al Regolamento Assembleare è stata trasferita all'Assemblea Ordinaria.

Il Regolamento Assembleare, che disciplina il funzionamento delle adunanze, incluse per quanto applicabile quelle dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio, è volto a garantire l'ordinata partecipazione degli aventi diritto di intervento, in linea con le indicazioni emerse dai lavori svolti a suo tempo presso le competenti Associazioni di categoria.

Il criterio base che ha ispirato la redazione del Regolamento è stato quello di garantire una certa discrezionalità nei poteri della Presidenza, pur nel rispetto delle norme di legge e di statuto, finalizzata a consentire un'opportuna elasticità nella gestione dei lavori assembleari e a garantire l'esercizio dei diritti degli azionisti, in particolare il diritto di intervenire nella discussione anche con facoltà di replica.

Le disposizioni strettamente attinenti l'assunzione della Presidenza dell'Assemblea, il diritto di intervento, in proprio o per delega, il diritto di voto e le deliberazioni assembleari, restano disciplinate dallo statuto, che peraltro non prevede deroghe alle norme di legge.

Tutte le Assemblee del Banco Desio si tengono normalmente in prima convocazione e sono verbalizzate da Notaio, incluse le assemblee ordinarie.

Nel 2008 si è tenuta una sola riunione assembleare del Banco Desio:

- Assemblea ordinaria del 28 aprile, che ha approvato il bilancio ed il riparto dell'utile dell'esercizio 2007 e ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2008-2010 come già dettagliato nei prec. par. 3 e 9;

11 - AZIONI DI RISPARMIO - RAPPRESENTANTE COMUNE

Le caratteristiche delle azioni di risparmio del Banco Desio sono riportate nel prec. par. 2 (Informazioni sugli assetti proprietari e sul gruppo) al quale si rimanda.

Sotto l'aspetto organizzativo della categoria, lo statuto ha disciplinato le procedure per l'informativa al Rappresentante Comune sulle operazioni potenzialmente "*price sensitive*" per le azioni di risparmio, ha stabilito che il compenso al

²⁰ Come precisato dal par. 2.2.e) del Provvedimento della Banca d'Italia, per "strategica" si intende a tal fine la partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario.

Rappresentante comune può essere assunto a carico della società con delibera dell'Assemblea Ordinaria e ha attribuito al Rappresentante comune la gestione del fondo spese per la tutela degli interessi della categoria, con obbligo di rendiconto all'Assemblea Speciale. In materia di Assemblea Speciale, nonché di requisiti di nomina e di attività del Rappresentante comune, lo statuto rinvia alla legge.

L'Assemblea Speciale del 28 aprile 2008, ha deliberato:

- previo resoconto sull'attività svolta, la conferma alla carica di Rappresentante comune del dr. Franco Fumagalli Romario per tre esercizi, con attribuzione di un compenso annuo di euro 10.000, comprensivo del rimborso forfetario delle spese per l'espletamento della funzione ed al netto di IVA e dei contributi previdenziali;
- la costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi per un ammontare pari al compenso spettante al Rappresentante Comune, dando atto che la rivalsa sugli utili spettanti agli Azionisti di risparmio in eccedenza al minimo statutariamente garantito prevista per legge, non avviene in caso di delibera dell'Assemblea Ordinaria di assunzione, a carico del Banco Desio, del medesimo compenso spettante al Rappresentante Comune (delibera poi assunta dall'Assemblea Ordinaria tenutasi in pari data);
- di stabilire che il Rappresentante Comune debba dare resoconto dell'utilizzo del fondo e, comunque, delle eventuali spese sostenute, nonché in generale dell'attività svolta, in occasione della prima Assemblea speciale convocata per deliberare sulla nomina della carica.

Come previsto nello statuto, il Banco Desio, di norma tramite l'Ufficio Segreteria Generale e Societaria, informa tempestivamente il Rappresentante comune sulle operazioni societarie *price sensitive*, di norma mediante l'invio dei comunicati stampa e di ogni altra documentazione resa pubblica per legge.

Sinora non sono state assunte da Organi del Banco Desio delibere recanti pregiudizio dei diritti della categoria, tali da richiedere anche l'approvazione dell'Assemblea Speciale.

12 - SOCIETA' DI REVISIONE

La società incaricata della revisione contabile ai sensi di legge è la PricewaterhouseCoopers (Italia) S.p.A. con sede in Milano. L'incarico è stato conferito dall'assemblea del Banco Desio del 30 aprile 2003 e successivamente prorogato in base alle nuove norme introdotte, sicché la durata complessiva è a tutto l'esercizio 2011. Il compenso pattuito complessivo netto è di Euro 114.000 annui. Il responsabile dell'incarico di revisione, sino a tutto il 2009, è il Dr. Fabrizio Piva.

La stessa società "PWC" è incaricata della revisione contabile, sempre ai sensi di legge, di tutte le società controllate italiane (eccetto Fides SpA), nonché della controllante Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. con durata, ove possibile, allineata a quella dell'incarico del Banco Desio.

13 - CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Tra la data di chiusura dell'ultimo esercizio (31 dicembre 2008) e la data di approvazione della presente Relazione (10 marzo 2009), non si sono concretizzate significative variazioni nella sopradescritta struttura del governo societario del Banco Desio e delle società controllate. Si prevede che, entro il **30 giugno 2009**, si perfezioneranno - una volta esaminate dalla Banca d'Italia ed approvate dalle rispettive Assemblee - le modifiche dello Statuto e della normativa interna di tutte le **Banche Italiane del Gruppo** prospettate nel Progetto di Governo Societario redatto in conformità del Provvedimento della Banca d'Italia e descritto nel precedente paragrafo 1.2. L'esito di tale iter sarà oggetto delle informative agli azionisti e al pubblico prescritte al Banco Desio dalla normativa vigente (Relazione all'Assemblea, Comunicato Stampa, ecc.).

Desio, 10 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Ing. Agostino Gavazzi)

VALUTAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI
SULLA RELAZIONE ANNUALE E PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

Il giorno 9 marzo 2009 si sono riuniti gli Amministratori Indipendenti del Banco di Desio e della Brianza SpA, nelle persone dei Signori:

- Prof. Francesco CESARINI
- Avv. Pier Antonio CUTELLE'
- Prof. Luigi GUATRI
- Avv. Gerolamo PELLICANO'

La riunione è stata indetta ai sensi dell'art. 2.10 del Regolamento Interno Organi Aziendali, che - in attuazione del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate - formula la seguente previsione: "gli Amministratori Indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori (di norma in occasione dell'approvazione della Relazione Annuale sul Governo Societario e al fine di esprimere una propria valutazione sugli aspetti di loro competenza)."

Esaminato in bozza il documento "Relazione/Progetto di Governo Societario di Gruppo" (preventivamente trasmesso con lettera del Presidente in data 26 febbraio 2009) , viene espressa una valutazione globalmente positiva, anche con riferimento alla coerenza dell'andamento generale dei lavori consiliari e dell'attività dei Comitati costituiti all'interno dell'Organo amministrativo, in particolare rispetto al ruolo che il Codice di Autodisciplina attribuisce, nel novero dei componenti non esecutivi, soprattutto agli Amministratori Indipendenti. Tale giudizio viene menzionato a pag. 15 della Relazione stessa.

F.to Prof. Luigi Guatri (coordinatore)

F.to Prof. Francesco Cesarini

F.to Avv. Pier Antonio Cutellé

F.to Avv. Gerolamo Pellicanò

TABELLA 1 - STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2008 e in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010)					Comitato Esecutivo (nominato annualmente dopo l'assemblea di bilancio)		Comitato Remunerazione (nominato dopo CdA)		Comitato Controlli Interni (nominato dopo CdA)		Assemblee Ord./Risp.
Carica	Nome e Cognome	Indipendente	Esecutivo	N. presenze su tot. riunioni 2008 (12)	Membro del Comitato	N. presenze su tot. riunioni 2008 (9)	Membro del Comitato	N. presenze su tot. riunioni 2008 (7)	Membro del Comitato	N. presenze su tot. riunioni 2008 (8)	N. presenze su tot. riunioni 2008 (2)
Presidente	Agostino Gavazzi	No	No	12	SI per statuto	9	SI	7	No		2
Vice Presidente	Stefano Lado	No	No	12	SI per statuto	9	No	4 su invito	SI	8	2
Vice Presidente	Guido Pozzoli	No	No	12	SI per statuto	9	No	6 su invito	No		2
Amministratore Delegato	Nereo Dacci	No	SI	10	SI per statuto	8	No	3 su invito	No	3 su invito	=
Amministratore	Francesco Cesarini	SI	No	12	No		SI	4	SI	6	2
Amministratore	Pier Antonio Cutelle'	SI	No	9	No			=	No		nuova nomina
Amministratore	Egidio Gavazzi	No	No	8	No			=	No		nuova nomina
Amministratore	Luigi Gavazzi	No	No	12	segretario	9	No	3 su invito	No		2
Amministratore	Paolo Gavazzi	No	No	11	No		segretario	3	segretario	8	2
Amministratore	Luigi Guatri	SI	No	10	No		SI	4	SI	7	1
Amministratore	Gerolamo Pellicano'	SI	No	12	No		No	=	No		2
Direttore Generale	Alberto Mocchi			12 per statuto		7 per statuto		=			2 per reg. ass.
Vice Direttore Generale Vicario	Claudio Broggi			12 su invito		8 su invito		=			2 per reg. ass.

TABELLA 2 - STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE
(Nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2008 e in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010)

Carica	Nome e Cognome	N. presenze alle attività del Collegio Sindacale (tot. 35)*	N. presenze alle Assemblee (tot. 2)	N. presenze alle riunioni del CdA (tot. 12)	N. presenze alle riunioni del CE (tot. 9)	N. presenze alle riunioni del CCI (tot. 8)	N. presenze alle riunioni del CR (tot. 7)	N. presenze alle riunioni del C231 (tot. 1)
Presidente	Eugenio Mascheroni	31	2	12	9	7	6	1
Sindaco Effettivo	Rodolfo Anghileri	27	1	12	9	2	=	=
Sindaco Effettivo	Marco Piazza	20	2	11	8	2	=	=
Sindaco Supplente	Giovanni Cucchiani	=	=	=	=	=	=	=
Sindaco Supplente	Clemente Domenici	=	=	=	=	=	=	=
Sindaco Supplente	Carlo Mascheroni	=	=	=	=	=	=	=

Note:

* Inclusi gli accertamenti ispettivi (individuali o collettivi) presso la Sede o le Filiali del Banco.

CdA: Consiglio di Amministrazione

CE: Comitato Esecutivo

CCI: Comitato Controlli Interni

CR: Comitato Remunerazione

C231: Comitato 231 (Organismo Supervisione e Vigilanza D.Lgs. N. 231/2001)

TABELLA 3 - PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE DAGLI ESPONENTI DI BANCO DESIO

Nome e Cognome	Cariche ricoperte nella Capogruppo Banco Desio Brianza	Cariche ricoperte nella controllante Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. Sapa	Cariche ricoperte in società controllate - collegate - partecipate - altre società quotate - altre società vigilate (Banche, SIM, SGR, "107", ecc.) italiane					
			Controllate		Collegate/Partecipate		Altre	
			Società	Cariche	Società	Cariche	Società	Cariche
Agostino Gavazzi	Presidente CDA Presidente CE Presidente CR	Amministratore (Accomandatario)	CPC - Lugano	Presidente CDA				
Guido Pozzoli	Vice Presidente CDA Membro CE	Segretario Permanente	Banco Desio Lazio Banco Desio Toscana	Consigliere Presidente CDA				
Stefano Lado	Vice Presidente CDA Membro CE Membro CCI	Vice Presidente (Accomandatario)	Banco Desio Lazio Banco Desio Toscana Banco Desio Veneto Chiara Assicurazioni Brianfid Lux	Presidente CDA Consigliere Presidente CDA Presidente CDA	Istifid	Consigliere		
Nereo Dacci	Amministratore Delegato Membro CE		Banco Desio Lazio Banco Desio Toscana Banco Desio Veneto Chiara Assicurazioni Brianfid Lux CPC - Lugano	Vice Presidente CDA Vice Presidente CDA Vice Presidente CDA Vice Presidente CDA Vice Presidente CDA				
Francesco Cesarini	Consigliere Presidente CCI Membro CR						E-Mid Sim S.p.A First Capital SpA Polaris Italia Sgr SpA	Presidente CDA Presidente CDA Presidente CDA
Pier Antonio Cutellè	Consigliere							
Egidio Gavazzi	Consigliere							
Luigi Gavazzi	Consigliere e Segretario CDA Segretario CE	Presidente (Accomandatario)						
Paolo Gavazzi	Consigliere Segretario CCI Segretario CR							
Luigi Guatri	Consigliere Membro CCI Membro CR						Centrobanca SpA Italmobiliare SpA Pirelli & C. SpA	Presidente CS Sindaco Effettivo Presidente CS
Gerolamo Pellicano'	Consigliere							
Alberto Mocchi	Direttore Generale		Banco Desio Lazio Banco Desio Veneto Chiara Assicurazioni FIDES	Consigliere Consigliere Consigliere Vice Presidente CDA	Cedacri	Vice Presidente Vic. e membro CE		
Claudio Broggi	Vice Direttore Generale Vic. Direttore Operativo		Brianfid Lux	Consigliere				
Marco Sala	Vice Direttore Generale Direttore Commerciale		Banco Desio Toscana	Consigliere	Chiara Vita SpA	Consigliere		
Eugenio Mascheroni	Presidente CS		Banco Desio Lazio Banco Desio Toscana Banco Desio Veneto FIDES	Presidente CS Presidente CS Presidente CS Presidente CS				
Rodolfo Anghileri	Sindaco Effettivo	Sindaco Effettivo	FIDES	Sindaco Effettivo			Amer Sgr SpA	Sindaco Effettivo
Marco Piazza	Sindaco Effettivo		Banco Desio Veneto	Sindaco Effettivo			Anima Sgr	Vice Presidente
Giovanni Cucchiani	Sindaco Supplente	Presidente CS	Banco Desio Veneto	Sindaco Supplente			Iveco Finanziaria SpA Anima Sgr Barclays Financial Service Italia SpA	Sindaco Effettivo Presidente CS Sindaco Effettivo
Clemente Domenici	Sindaco Supplente	Sindaco Supplente	Banco Desio Toscana	Sindaco Supplente			Anima Sgr	Sindaco Supplente
Carlo Mascheroni	Sindaco Supplente						Class Editori SpA Banca Amer (Italia) SpA CIA SpA	Presidente CS Sindaco Effettivo Presidente CS

Note: CDA: Consiglio di Amministrazione

CE: Comitato Esecutivo

CR: Comitato Remunerazione

CCI: Comitato Controlli Interni

CS: Collegio Sindacale

TABELLA 4 - SINTESI SULL'ADESIONE ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI DEL CODICE

Lo schema riepiloga lo stato di adesione alle disposizioni del Codice, come esposte nel Format di Relazione indicato da Borsa Italiana e adattato dal Banco Desio

Argomento	SI/NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice (o rinvio alla relazione o altre annotazioni)
CONFORMITA' / COMPLIANCE		
Indicare se è stato adottato il Codice di Autodisciplina	SI	Alcuni principi e criteri sono stati recepiti in modo non integrale. In particolare:
		1) quanto ai requisiti d'indipendenza , NON si ritiene di applicare quello consistente in un'anzianità di carica non superiore a 9 anni, in quanto tale parametro non è ritenuto significativo specie in una realtà come quella del Banco, laddove - viceversa - la durata anche lunga dell'esperienza maturata da un amministratore/sindaco che abbia sempre operato in posizione d'indipendenza, può essere motivo non già d'indebolimento, bensì di rafforzamento di tale caratteristica (laddove non intervengano altri fattori di segno contrario) e ciò a tutto vantaggio della società in termini di contributo dell'amministratore/sindaco al corretto svolgimento dei processi decisionali.
		2) quanto al ruolo del comitato per il controllo interno , NON si ritiene di applicare la previsione che il comitato stesso sia coinvolto nell'approvazione delle singole operazioni con parti correlate, trattandosi di atti di gestione e non di organizzazione/controllo; peraltro, il comitato medesimo è chiamato ad esprimere parere preventivo sulle procedure interne che disciplinano le modalità di approvazione ed esecuzione di tali operazioni (c.d. "Procedura Interna art. 136/parti correlate")
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Indicare se il CdA ha definito criteri generali sul numero massimo di incarichi in altre società compatibile con la carica di amministratore del Banco	SI	
Indicare se al CdA sono riservati l'esame e l'approvazione:		
. dei piani strategici del Banco Desio e del Gruppo	SI	
. del sistema di governo societario del Banco Desio	SI	(salvo quanto di esclusiva competenza dell'assemblea: ad es. modifiche statutarie)
. della struttura del gruppo	SI	
Indicare se il CdA ha valutato l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, del Banco e delle società controllate, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse	SI	Tale valutazione viene effettuata anche nell'ambito del Progetto di Governo Societario
Indicare se il CdA ha determinato, esaminate le proposte del Comitato Nomine e Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione dell'Amministratore Delegato, del Presidente e del Vice Presidente, nonché la suddivisione del compenso globale stabilito dall'Assemblea	SI	
Indicare se il CdA ha valutato il generale andamento della gestione, tenendo conto dell'informativa periodica degli Organi/Soggetti delegati, nonché confrontando i risultati conseguiti con quelli programmati	SI	

Indicare se al CdA sono riservati l'esame e l'approvazione preventiva delle operazioni del Banco Desio e delle controllate, che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale, o finanziario	SI	
Indicare se al CdA sono riservati l'esame e l'approvazione preventiva delle operazioni con parti correlate e/o in cui uno o più amministratori siano portatori di interesse per conto proprio o di terzi	SI	Alcune tipologie di operazioni con parti correlate (diverse da quelle disciplinate dall'art. 136 TUB) possono essere delegate nei limiti previsti dall'apposita Procedura
Indicare se il CdA ha stabilito criteri generali per individuare le operazioni (anche con parti correlate) che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale	SI	
Indicare se il CdA ha effettuato una valutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del CdA stesso e dei suoi Comitati	SI	
Indicare se l'Assemblea ha autorizzato deroghe al divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c	SI	(Un amministratore di nuova nomina)
ORGANI DELEGATI		
Indicare se uno o più consiglieri hanno ricevuto deleghe gestionali	SI	(Solo l'Amministratore Delegato)
Indicare se il Presidente del CdA:		
. ha ricevuto deleghe operative	NO	
. riveste un ruolo specifico nell'elaborazione delle strategie aziendali	NO	
. è il principale responsabile della gestione	NO	
. è l'azionista di controllo del Banco Desio	NO	(E' esponente della società che controlla il Banco Desio)
Indicare se è stato costituito un Comitato Esecutivo al quale il CdA ha delegato poteri	SI	
Indicare se gli Organi/Soggetti delegati hanno riferito al CdA circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite	SI	Di norma alla prima occasione utile
ALTRI AMMINISTRATORI ESECUTIVI		
Indicare se in CdA vi sono amministratori da considerarsi esecutivi perché:		
. ricoprono la carica di Amministratore Delegato o di Presidente Esecutivo in società controllate dall'Emittente aventi rilevanza strategica	NO	
. ricoprono incarichi direttivi nel Banco Desio o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella controllante e l'incarico riguarda il Banco Desio	NO	
. sono membri del Comitato Esecutivo e per frequenza delle riunioni e oggetto delle materie trattate, sono sistematicamente coinvolti nella gestione corrente del Banco Desio	NO	
AMMINISTRATORI INDIPENDENTI		
Indicare se il CdA:		
. ha valutato nella prima occasione utile dopo la loro nomina i requisiti di indipendenza in capo agli amministratori non esecutivi	SI	
. ha valutato nell'esercizio la permanenza dei requisiti di indipendenza	NO	(Valutazione effettuata annualmente in occasione della presente Relazione)
. nelle valutazioni ha applicato tutti i criteri di indipendenza previsti dal Codice	NO	(Criterio dei "9 anni" non applicato per i motivi sopra indicati sub 1)
Indicare se il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal CdA per valutare i requisiti di indipendenza	SI	La delibera del CdA è seguita da un verbale di verifica del Collegio Sindacale
Indicare se gli amministratori indipendenti si sono riuniti nel corso dell'Esercizio in assenza degli altri Amministratori	SI	(Una riunione)
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE		
Indicare se il CdA ha approvato una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni societari, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate	SI	
COMITATI INTERNI AL CDA		

Indicare se è stato costituito un Comitato che svolge le funzioni di due o più comitati previsti dal Codice	SI	E' stato costituito un Comitato Nomine e Remunerazione.
Indicare se sono stati costituiti Comitati diversi da quelli previsti dal Codice	SI	Comitato Fidi, Comitato Finanza, Comitato Rischi (si tratta di comitati tecnico-operativi)
COMITATO NOMINE		
Indicare se il CdA ha valutato se istituire al proprio interno un Comitato Nomine	SI	E' stato costituito un Comitato Nomine e Remunerazione.
Indicare se il Comitato è composto da almeno 3 amministratori in maggioranza indipendenti	NO	E' composto da 3 Amministratori non esecutivi di cui 2 indipendenti
Indicare se al Comitato Nomine e Remunerazione sono attribuite le seguenti funzioni:		
. proporre al CdA i candidati nel caso di cooptazione di un amministratore indipendente	SI	
. indicare i candidati alla carica di amministratore indipendente da sottoporre all'assemblea del Banco Desio	NO	(Adempimento assorbito dal le disposizioni statutarie sul voto di lista)
. formulare pareri al CdA del Banco Desio in merito alla dimensione e composizione dello stesso	NO	idem
. formulare proposte sulle candidature alle cariche designate dal Banco Desio nelle società Controllate/Collegate/Partecipate	SI	
COMITATO REMUNERAZIONE		
Indicare se il CdA ha istituito al proprio interno un Comitato Remunerazione	SI	E' stato costituito un Comitato Nomine e Remunerazione.
Indicare se il Comitato è composto da almeno 3 amministratori in maggioranza indipendenti	SI	
Indicare se gli amministratori si devono astenere dal partecipare alle riunioni in cui vengono formulate le proposte relative alla propria remunerazione	SI	
Indicare se al Comitato Remunerazione sono attribuite le seguenti ulteriori funzioni:		
. presenta al CdA proposte per la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori investiti di particolari cariche (Presidente e Vice Presidente)	SI	
. valuta e/o determina i criteri per la remunerazione dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategica anche a livello di gruppo	SI	
. formula al CdA proposte per il riparto del compenso globale stabilito dall'Assemblea	SI	
Indicare se le riunioni del Comitato sono state verbalizzate	SI	
Indicare se nello svolgimento dei propri compiti il Comitato ha la possibilità di accedere ad informazioni e funzioni aziendali, nonché avvalersi di consulenti esterni	SI	
Indicare se al Comitato è stato assegnato un budget di spesa per la propria attività	SI	Euro 50.000 annui
REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI		
Indicare se una parte significativa della remunerazione dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche è legata a specifici risultati/obiettivi	SI	
Indicare se a favore dei soggetti sopra indicati sono previsti piani di incentivazione a base azionaria	SI	Piani aventi ad oggetto azioni di società controllate
Indicare se la remunerazione degli amministratori non esecutivi è legata in misura significativa ai risultati economici del Banco Desio	NO	
Indicare se a favore degli amministratori non esecutivi sono previsti piani di incentivazione a base azionaria	NO	
COMITATO CONTROLLI INTERNI		
Indicare se il CdA ha istituito al proprio interno un Comitato Controlli Interni	SI	
Indicare se il Comitato è composto da almeno 3 Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti	SI	
Indicare se almeno un componente il Comitato possiede un'esperienza specifica in materia contabile e finanziaria, valutata adeguata dal CdA	SI	

Indicare se al Comitato sono attribuite le seguenti ulteriori funzioni:		
. assistere il CdA (nonché l'Alta Direzione) nelle funzioni ad esso affidate dalla normativa di vigilanza in materia di controlli interni	SI	
. valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, l'adeguatezza dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato	SI	
. esprimere, anche su richiesta dell'Amministratore Delegato, pareri su specifici aspetti inerenti l'identificazione dei principali rischi aziendali, nonché la progettazione e valutazione del sistema dei controlli interni	SI	
. esaminare il piano delle attività dell'Area Revisione Interna ed i report periodici dalla stessa predisposti	SI	
. valutare le proposte della società di revisione per l'incarico di revisione contabile, il piano di lavoro ed i rapporti dalla stessa predisposti, nonché in generale vigilare sull'efficacia del processo di revisione contabile	SI	
. riferire al CdA, con periodicità semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza dei controlli interni	SI	
Indicare se alle riunioni del Comitato ha partecipato il Presidente del Collegio Sindacale o un sindaco effettivo	SI	
Indicare se le riunioni del Comitato sono state verbalizzate	SI	
Indicare se nello svolgimento dei propri compiti il Comitato ha avuto la possibilità di accedere ad informazioni e funzioni aziendali, nonché avvalersi di consulenti esterni	SI	
Indicare se al Comitato è stato assegnato un budget di spesa per la propria attività	SI	Euro 50.000 annui
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI		
Indicare se il CdA ha definito le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, in modo che i principali rischi afferenti il Banco Desio e il Gruppo siano identificati, misurati, gestiti e monitorati, ai fini della sana e prudente gestione	SI	Principalmente secondo le prescrizioni della normativa di vigilanza Banca d'Italia (Circ. 229/99, Circ. 263/06 "Basilea 2", Prov. 10.2.2007 "Compliance", Prov. 4.3.2008 "Governio Societario", ecc. ecc.)
Indicare se il CdA ha valutato l'adeguatezza, l'efficacia ed il funzionamento del sistema dei controlli interni	SI	
Indicare se il CdA ha individuato l'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema dei controlli interni	SI	Amministratore Delegato
Indicare se l'Amministratore Delegato ha:		
. ha curato l'identificazione dei principali rischi aziendali della Banca e del Gruppo e li ha sottoposti all'esame del CdA	SI	Tale identificazione è stata effettuata anche nell'ambito del Processo ICAAP ("Basilea 2")
. ha eseguito le linee guida del CdA, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema dei controlli interni, verificandone costantemente l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza	SI	
. si è occupato dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare	SI	
. ha proposto al CdA la nomina, la revoca e la remunerazione del preposto al controllo interno	SI	Nomina responsabile revisione interna
Indicare se il CdA ha nominato uno o più soggetti incaricati di verificare che il sistema dei controlli interni sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante	SI	Responsabili revisione interna, risk management, compliance
Indicare se il preposto ai controlli interni è gerarchicamente svincolato da responsabilità di qualsiasi Area operativa	SI	
Indicare se il preposto ai controlli interni ha:		
. avuto accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico	SI	
. riferito del proprio operato al Comitato Controlli Interni, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Delegato	SI	(Anche direttamente al CdA)

Indicare se il Banco Desio ha istituito una funzione di <i>Internal Auditing</i> e se il preposto si identifica con il responsabile della funzione	SI	
Indicare se il Banco Desio e le società controllate hanno adottato il Modello Organizzativo ai sensi D.Lgs. N. 231/2001	SI	
INTERESSI DEGLI ESPONENTI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE		
Indicare se il CdA ha stabilito una procedura per l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate	SI	
Indicare se il CdA ha definito operazioni o criteri per individuare operazioni che devono essere approvate dal CdA previo parere del Comitato Controlli Interni e/o esperti indipendenti	NO	(Coinvolgimento del Comitato Controlli Interni limitato all'approvazione delle procedure, per le motivazioni sopra indicate sub 2)
Indicare se il CdA ha adottato soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione e una adeguata gestione delle situazioni in cui un Esponente sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi	SI	
COLLEGIO SINDACALE		
Indicare se il Collegio Sindacale		
. ha valutato nella prima occasione utile dopo la loro nomina i requisiti di indipendenza in capo agli amministratori non esecutivi	SI	
. ha valutato nell'esercizio la permanenza dei requisiti di indipendenza	SI	
. nelle valutazioni ha applicato tutti i criteri di indipendenza previsti dal Codice	NO	Vedi sopra
Indicare se ai sindaci vengono applicate le medesime disposizioni applicate agli amministratori per le operazioni sulle quali abbiano un interesse diretto o indiretto	SI	
Indicare se il Collegio Sindacale ha vigilato sull'indipendenza della società di revisione, verificando la natura e l'entità di eventuali servizi extra resi dalla stessa (o dalla sua rete)	SI	
Indicare se il Collegio Sindacale nella propria attività si è coordinato con l'Area Revisione Interna e con il Comitato Controlli Interni	SI	
RAPPORTI CON GLI AZIONISTI		
Indicare se il Banco Desio ha istituito un'apposita sezione del sito internet dedicata alle informazioni di rilievo per gli azionisti	SI	
Indicare se è stato nominato un <i>investor relator</i>	SI	Giorgio Federico Rossin - Tel. 0362/613469 - e.mail: G.Rossin@bancodesio.it (dal 24.03.2009)
Indicare se è stata valutata la costituzione di una struttura aziendale incaricata di gestire i rapporti con gli azionisti	SI	La struttura è l'Area Affari Generali e Partecipazioni, che è collocata in staff all'Amministratore Delegato
ASSEMBLEE		
Indicare se ai fini dell'intervento in Assemblea lo statuto prevede la comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 2370 comma 2 c.c.	SI	
Indicare se le azioni per quali sia richiesta la comunicazione per l'intervento in assemblea restano indisponibili sino a quando l'assemblea non si è tenuta	NO	
Indicare se sono state intraprese iniziative per agevolare l'intervento in assemblea e il diritto di voto (Es. voto per corrispondenza, voto telematico, videoconferenze)	NO	
Indicare se è stato adottato un Regolamento Assembleare	SI	
Indicare se il CdA ha riferito all'Assemblea sull'attività svolta e programmata e si è adoperato per assicurare agli azionisti adeguata informativa perché possano assumere con cognizione di causa le decisioni di competenza assembleare	SI	(Nei limiti di legge)
Indicare se nel corso dell'esercizio si sono verificate variazioni significative nella capitalizzazione di mercato del Banco Desio o nella compagine sociale	NO	

Indicare se il CdA ha valutato l'opportunità di proporre modifiche statutarie sui quorum per l'esercizio delle azioni e dei diritti a tutela delle minoranze	NO	La compagine sociale ed il flottante sono tali da non giustificare quorum più bassi di quelli di legge
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------